

JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	CORSO LOMBARDIA 101 95014 GIARRE (CT)
Codice Fiscale	04026120875
Numero Rea	CT 269102
P.I.	04026120875
Capitale Sociale Euro	100.003
Forma giuridica	Societa' Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi (38.11.00)
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	3.004	3.004
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	3.004	3.004
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.279	1.279
2) impianti e macchinario	788.128	788.128
4) altri beni	1.428	1.428
Totale immobilizzazioni materiali	790.835	790.835
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.834	2.834
Totale crediti verso altri	2.834	2.834
Totale crediti	2.834	2.834
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.834	2.834
Totale immobilizzazioni (B)	793.669	793.669
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.530.664	18.867.266
Totale crediti verso clienti	18.530.664	18.867.266
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.973	151.166
Totale crediti tributari	106.973	151.166
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.985	153.253
Totale crediti verso altri	156.985	153.253
Totale crediti	18.794.622	19.171.685
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.826	363.085
3) danaro e valori in cassa	2.516	2.814
Totale disponibilità liquide	5.342	365.899
Totale attivo circolante (C)	18.799.964	19.537.584
Totale attivo	19.596.637	20.334.257
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.003	100.003
IV - Riserva legale	20.000	20.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.900	3.900
Varie altre riserve	(2) ⁽¹⁾	(2)
Totale altre riserve	3.898	3.898
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	50.439	45.677
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.549	4.762

Totale patrimonio netto	177.889	174.340
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.432	27.430
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.393.407	3.298.144
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.711.438	15.711.438
Totale debiti verso banche	18.104.845	19.009.582
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.236	31.236
Totale acconti	31.236	31.236
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.054.511	955.050
Totale debiti verso fornitori	1.054.511	955.050
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.043	6.411
Totale debiti tributari	11.043	6.411
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.506	1.739
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.506	1.739
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.175	128.469
Totale altri debiti	183.175	128.469
Totale debiti	19.390.316	20.132.487
Totale passivo	19.596.637	20.334.257

(1)

Varie altre riserve	31/12/2023	31/12/2022
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(2)
Altre ...		

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	99.914	435.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	713	910.509
Totale altri ricavi e proventi	713	910.509
Totale valore della produzione	100.627	1.345.509
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	96	365
7) per servizi	180.091	308.941
8) per godimento di beni di terzi	7.680	13.655
9) per il personale		
a) salari e stipendi	16.127	28.480
b) oneri sociali	16.586	9.786
c) trattamento di fine rapporto	4.561	1.823
Totale costi per il personale	37.274	40.089
10) ammortamenti e svalutazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	900.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	900.000
14) oneri diversi di gestione	17.954	75.029
Totale costi della produzione	243.095	1.338.079
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(142.468)	7.430
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	147.015	1.445
Totale proventi diversi dai precedenti	147.015	1.445
Totale altri proventi finanziari	147.015	1.445
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	146	553
Totale interessi e altri oneri finanziari	146	553
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	146.869	892
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.401	8.322
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	852	3.560
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	852	3.560
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.549	4.762

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.549	4.762
Imposte sul reddito	852	3.560
Interessi passivi/(attivi)	(146.869)	(892)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(142.468)	7.430
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	1.823
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	1.823
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(142.468)	9.253
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	336.602	190.240
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	99.461	(223.846)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	206.496	87.434
Totale variazioni del capitale circolante netto	642.559	53.828
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	500.091	63.081
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	146.869	892
(Imposte sul reddito pagate)	(103.782)	(3.560)
(Utilizzo dei fondi)	1.002	-
Altri incassi/(pagamenti)	-	(65.397)
Totale altre rettifiche	44.089	(68.065)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	544.180	1.494.640
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(904.737)	(99.926)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	-	(2)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(904.737)	(99.926)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(360.557)	1.394.712
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	363.085	467.821
Danaro e valori in cassa	2.814	2.990
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	365.899	470.811
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.826	363.085
Danaro e valori in cassa	2.516	2.814
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.342	365.899

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'importo delle disponibilità liquide è pari a euro 5.342,00.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa
- 4) Rendiconto finanziario.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non si presentano variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	1.326.311	1.955.007	547	14.761	3.296.626
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.325.032	1.166.879	547	13.333	2.505.791
Valore di bilancio	1.279	788.128	-	1.428	790.835
Valore di fine esercizio					
Costo	1.968	1.955.007	547	14.761	1.972.283
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	689	1.166.879	547	13.333	1.181.448
Valore di bilancio	1.279	788.128	-	1.428	790.835

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a :
crediti per depositi cauzionali.

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	2.834	2.834	2.834
Totale crediti immobilizzati	2.834	2.834	2.834

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

Crediti verso clienti euro	21.042.423,00
Fatture da emettere euro	3.026.624,00
- Note di credito da emettere	59.882,00
- Fondo svalutaz. crediti euro	5.478.502,00

Voce C.II.1 euro	18.530.664,00

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	18.867.266	(336.602)	18.530.664	18.530.664
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	151.166	(44.193)	106.973	106.973
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	153.253	3.732	156.985	156.985
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	19.171.685	(377.063)	18.794.622	18.794.622

I Crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
5.342	365.899	(360.557)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	363.085	(360.259)	2.826
Denaro e altri valori in cassa	2.814	(298)	2.516
Totale disponibilità liquide	365.899	(360.557)	5.342

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato Patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Altre destinazioni		
Capitale	100.003	-			100.003
Riserva legale	20.000	-			20.000
Altre riserve					
Riserva straordinaria	3.900	-			3.900
Varie altre riserve	(2)	-			(2)
Totale altre riserve	3.898	-			3.898
Utili (perdite) portati a nuovo	45.677		4.762		50.439
Utile (perdita) dell'esercizio	4.762		(4.762)	3.549	3.549
Totale patrimonio netto	174.340	-		3.549	177.889

}

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	100.003	B
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	20.000	A,B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	3.900	A,B,C,D
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Varie altre riserve	(2)	
Totale altre riserve	3.898	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	50.439	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
Totale	174.340	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	27.430
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(1.002)
Totale variazioni	1.002
Valore di fine esercizio	28.432

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2023 ammontano complessivamente a euro 19.390.316,00

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	19.009.582	(904.737)	18.104.845	2.393.407	15.711.438

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Acconti	31.236	-	31.236	31.236	-
Debiti verso fornitori	955.050	99.461	1.054.511	1.054.511	-
Debiti tributari	6.411	4.632	11.043	11.043	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.739	3.767	5.506	5.506	-
Altri debiti	128.469	54.706	183.175	183.175	-
Totale debiti	20.132.487	(742.171)	19.390.316	3.678.878	15.711.438

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Si rappresenta che il Collegio dei Liquidatori, di concerto con il Collegio Sindacale e il revisore Unico, ha ritenuto opportuno di non procedere alla deduzione degli ammortamenti dei beni a fecondità ripetuta, stante che essi non sono più utilizzati non svolgendo più la società alcuna attività produttiva di beni o servizi, ma limitandosi, al contrario, alla procedura della liquidazione.

Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	59.568	28.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	12.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	12.000

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra società fa parte di un gruppo di Comuni che redigono il bilancio consolidato e che ciascun ente è depositato presso la casa comunale.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Il Liquidatore

(Caruso Antonio)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000 che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania -Autorizzazione nr.0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania.

JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 04026120875 – Partita IVA 04026120875
Sede legale: CORSO LOMBARDIA 101 - 95014 GIARRE (CT)
Numero R.E.A 269102
Registro Imprese di CATANIA n. 04026120875
Capitale Sociale Euro € 100.003,00 di cui versato € 96.999,00

VERBALE DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE

L'anno 2024 il giorno 5 del mese di giugno, presso la Sede della Società sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito l'Organo di Liquidazione della Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- Esame Bilancio 2023: determinazioni conseguenti;
- Predisposizione della relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023.

Sono presenti:

Caruso Antonio	Liquidatore
----------------	--------------------

Collegio Sindacale

Patti Marco	Presidente
Castiglione Sonia	Sindaco effettivo
Greco Giovanni	Sindaco effettivo

Revisore Legale

Turnaturi Anna	Componente
----------------	-------------------

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, dichiara validamente costituito l'Organo di Liquidazione e, pertanto, idoneo a deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- *Esame Bilancio 2023: determinazioni conseguenti.*

Il Liquidatore procede alla lettura e alla esegesi della bozza di Bilancio chiusa al 31 dicembre 2023.

Quindi procede alla redazione della seguente Relazione sulla Gestione dell'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2023, da leggere all'Assemblea degli Azionisti.

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2023

Signori Azionisti,

il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile di €3.549.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a €852 al risultato prima delle imposte pari a €4.401.

Nel corso dell'anno, la Società ha continuato a svolgere l'attività di liquidazione di come di seguito meglio si esplicita.

1) SERVIZI

Nell'anno 2023 la Società ha continuato l'espletamento delle attività inerenti la Liquidazione, di seguito più in dettaglio descritte, con l'ausilio del ridottissimo personale a disposizione e, dal 17 luglio 2023, in assenza di personale.

Premesso quanto sopra, le attività possono così riassumersi:

a) ATTIVITA' ORGANO DI LIQUIDAZIONE E ASSEMBLEA DEI SOCI

L'attività ha ricompreso la gestione di tutti gli atti inerenti il Collegio dei Liquidatori e dell'Assemblea dei Soci (predisposizione ordini del giorno, convocazione, redazione relativi verbali e loro archiviazione). Nell'anno 2023 le sedute del Collegio dei Liquidatori sono state complessivamente n. 10, con redazione di n. 12 verbali, le sedute di Assemblea n. 1 con redazione dei relativi verbali.

b) CONTENZIOSO

Il contenzioso ha riguardato sia il pregresso, sia quello sorto nell'anno 2023 (pignoramenti verso terzi, decreti ingiuntivi di fornitori, decreti ingiuntivi verso Comuni Soci, ecc.) che viene analiticamente descritto ai successivi punti 3-4-5.

c) ATTIVITA' VARIE

- protocollo: ha riguardato la gestione degli atti nelle varie fasi (protocollazione elettronica in entrata ed uscita) con relativa archiviazione del cartaceo, gestione della PEC della Società (in entrata ed uscita) con relativa archiviazione, anche cartacea, delle ricevute di avvenuta consegna degli atti inviati. Gli atti protocollati sono stati complessivamente n. 346;

- emissione delle fatture nei confronti degli Enti Soci relativamente alle spese generali della Società;
- riscontri alle richieste dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Rifiuti e degli Enti Soci;
- riscontri alle richieste dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, inerenti la situazione contabile della Società (debiti/crediti);
- collaborazione con i legali della Società nel contenzioso in essere con soggetti terzi.

2) ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI.

Al fine di recuperare i crediti vantati nei confronti degli Enti Soci, la Società, nel corso dell'anno 2023, ha continuato nelle azioni già intraprese negli anni precedenti, con l'adozione di decreti ingiuntivi e successivi giudizi di ottemperanza.

Ciò, in ossequio, come già esplicitato nella relazione ai vari Bilanci afferenti agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, 2020, 2021, 2022, alle prescrizioni dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che, con nota 6081/gab. del 26/11/2015, ns. prot. n. 1357 del 26/11/2015, rappresentava ***“l'impossibilità della nomina dei Commissari ad acta...”***, ***“...che ogni processo connesso alle operazioni di liquidazione dovrà soggiacere alle disposizioni civilistiche e, relativamente alle procedure per il recupero dei crediti insoluti, a quelle processuali civilistiche”***.

Per i particolari si rimanda a punti seguenti.

3) STATO DEL CONTENZIOSO ESISTENTE CON GLI ENTI SOCI

Di seguito si descrivono, sinteticamente, i procedimenti in essere relativamente al contenzioso con gli Enti Soci sorti sia precedentemente, sia successivamente alla fase di liquidazione.

3.a) CONTENZIOSO CON LA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, (GIA' LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CATANIA E PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA) PER IMPUGNAZIONE BILANCI 2008-2009-2010-2011-2012-2013 E COSTO DI GESTIONE ANNO 2005 E COSTO SERVIZIO ANNO 2006 PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA.

La Città Metropolitana di Catania (ex Consorzio Comunale di Catania e Provincia Regionale di Catania), ha impugnato i Bilanci d'esercizio della Società d'ambito relativi agli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011, 2012 e 2013. La nostra Società si è

costituita in giudizio con il prof. avv. Pietro Abbadessa.

In sintesi, il Libero Consorzio attore ha chiesto dichiararsi l'invalidità dei bilanci e delle deliberazioni che li hanno approvati, assumendo il difetto di verità della posta contabile, relativa al credito verso lo stesso, in ragione di servizi effettivamente svolti nel periodo di esercizio da Joniambiente e che, secondo la prospettazione dell'attore, non dovevano essere effettuati e, comunque, non avrebbero potuto comportare ragioni di credito per come rappresentato in bilancio.

Più in particolare, ed almeno per i giudizi relativi all'impugnazione dei bilanci 2008-2010 (atteso che per l'ultimo giudizio le argomentazioni dell'attrice sono, in parte, mutate) l'ex Provincia sostiene che, per i servizi per cui è causa essa, manterrebbe, pure successivamente alla disciplina istitutiva delle società d'ambito, una sua competenza residuale sicché, per l'esecuzione dei servizi, occorre un'apposita convenzione che, nella specie, sarebbe mancata.

Stando così le cose, l'attore non ritiene dovute le somme e quindi invoca l'invalidità del documento contabile che rappresenta quel credito.

L'impostazione dell'attore è stata criticata con la comparsa di risposta sotto diversi profili, sulla scorta della legislazione di settore e delle diverse fonti regolamentari che, nel corso del tempo, hanno disegnato le competenze della società d'ambito nella gestione dei servizi di cui si tratta.

La società d'ambito ha quindi richiesto, in via riconvenzionale, il pagamento dei servizi per cui è causa.

Per le impugnazioni relative ai Bilanci degli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Catania ha emesso sentenze favorevoli per la ex Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana di Catania, che la Società ha prontamente appellato condividendo quanto evidenziato dal legale incaricato all'uopo, ovvero *"l'assunto da cui muove il tribunale si fonda su un macroscopico fraintendimento del sistema"* e che, pertanto, merita di essere riformato. Con questa minima premessa, si riportano i singoli dati dei giudizi con le informazioni essenziali sul loro stato processuale, tenendo conto che essi non sono riuniti.

I. Impugnazione bilancio 2008 - (Joniambiente ha svolto domanda anche per i crediti portati dal bilancio al 31.12.2007): Tribunale di Catania, dott. Nicola La Mantia, R.G. n. 365/2010.

Sono state espletate le prove testimoniali e nominato il CTU che nel proprio elaborato ritiene *"sussistente il diritto di credito vantato dalla Joniambiente S.p.A. nei confronti"*

della Provincia Regionale di Catania”, quantificando tale credito in complessivi € 1.160.042,82. Il CTU quantifica anche la maggiorazione del 23% richiesta da Joniambiente quale “*utile di impresa e spese generali*”, portando il suddetto credito a complessivi 1.398.366,59, senza tuttavia prendere posizione in merito alla suddetta maggiorazione.

La causa è stata decisa con sentenza n. 811 pubblicata in data 20 febbraio 2018, che ha statuito l’annullamento della delibera di Assemblea del 18 settembre 2009 e condannato la Joniambiente al pagamento delle spese processuali per complessivi 7.466,00 oltre spese generali IVA e c.p.a.

Avverso detta decisione è stato iscritto a ruolo giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catania portante il numero 850/2018. A conclusione dell’udienza tenutasi in data 19 marzo 2021, la Corte ha rigettato la domanda proposta dalla Città Metropolitana di Catania con sentenza n. 2284/2021, accogliendo la domanda riconvenzionale principale proposta da Joniambiente S.p.A. e condannando la Città Metropolitana di Catania al pagamento, in favore di Joniambiente S.p.A., della somma di euro 3.566.485,00 oltre ad IVA ed interessi al tasso legale sulla somma oggetto della fattura n. 23/2009 a decorrere dal 31° giorno dalla data di ricezione della detta fattura e sino al momento del pagamento e dalla domanda giudiziale sino al momento del pagamento sulla somma di euro 1.783.241,00 iscritta nel bilancio al 31.12.2007; ha, inoltre, condannato la Città Metropolitana di Catania a rifondere, in favore di Joniambiente S.p.A., le spese di entrambi i gradi, così liquidati: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 22.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie; pone le spese di CTU, come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico della Città Metropolitana di Catania; b) quanto al presente grado, in complessivi €. 16.500,00 per compensi di avvocato ed euro 5.095,00 per spese, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

La Città Metropolitana proponeva ricorso in Cassazione, n. 14504/2022 R.G. Joniambiente chiedeva il rigetto con controricorso. Si attende la fissazione dell’udienza.

II. Impugnazione bilancio 2009 - Tribunale di Catania, G.I. dott. Ciruolo Fabio Letterio, R.G. n. 11164/2010.

La causa è stata rimessa sul suolo e nominato il CTU. La consulenza deposita dal CTU conclude asserendo di aver stimato il credito finale maturato in favore di Joniambiente per i servizi dalla stessa erogati in € 710.979,72 oltre IVA, senza prendere posizione in merito alla maggiorazione del 23% richiesta da Joniambiente a titolo di “*utile di impresa e spese generali*”.

La causa è stata decisa con sentenza n.134 pubblicata in data 12 gennaio 2019, che ha statuito l'annullamento della delibera di Assemblea del 28 giugno 2010, l'inammissibilità della riconvenzionale proposta da Joniambiente e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali per complessivi € 7.235,00 oltre spese generali IVA e c.p.a. oltre le spese del CTU.

Avverso detta decisione è stato iscritto a ruolo giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catania portante il numero 840/2019.

Il giudizio si concludeva con sentenza favorevole n. 2266/2021 della Corte d'Appello di Catania, pubblicata in data 1 dicembre 2021, in particolare:

“In parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda proposta dalla Città Metropolitana di Catania; accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Joniambiente s.p.a. e condanna la Città Metropolitana di Catania al pagamento, in favore di Joniambiente s.p.a., dei seguenti importi: €. 935.247,92, oltre ad IVA, con gli interessi nella misura legale a far data dal 31° giorno di presentazione della fattura n. 39/2010 e sino al soddisfo; €. 218.340,96, oltre ad interessi nella misura legale a far data dalla domanda al soddisfo; - Condanna la Città Metropolitana di Catania a rifondere, in favore di Joniambiente s.p.a., le spese di entrambi i gradi, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 21.300,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico della Città Metropolitana di Catania; b) quanto al presente grado, in complessivi €. 13.500,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.”

La Città Metropolitana di Catania proponeva ricorso in Cassazione, n. 14207/2022 R.G.

Joniambiente chiedeva il rigetto con controricorso e impugnava dei capi di sentenza con ricorso incidentale. Si attende la fissazione dell'udienza.

III. Impugnazione bilancio 2010 - Tribunale di Catania, dott. G. Marino, R.G. n. 9850/2011.

Sono state espletate le prove testimoniali ma il G.I. non ha ammesso la CTU.

La causa è stata decisa con sentenza n.843 pubblicata in data 21 febbraio 2018, che ha statuito l'annullamento della delibera di Assemblea del 30 maggio 2011 e la condanna di Joniambiente al pagamento delle spese processuali per complessivi € 7.466,00 oltre spese generali IVA e c.p.a. oltre le spese del CTU.

Avverso detta decisione è stato iscritto a ruolo giudizio di appello innanzi alla Corte di

Appello di Catania portante il numero 1038/2018.

A conclusione dell'udienza tenutasi in data 12 marzo 2021, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1731/2021 ha accolto l'appello proposto da Joniambiente S.p.A. in liquidazione, ad integrale modifica della sentenza n.843/2018 del Tribunale di Catania, ha rigettato la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 2010 di Joniambiente S.p.A. in liquidazione proposta dalla Città Metropolitana di Catania; ha condannato l'ente appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidati quali compensi per il primo grado in €.10.000,00 e per il grado in €.7.000,00.

Città Metropolitana di Catania proponeva ricorso in Cassazione, n. 6369/2022 R.G.

Joniambiente chiedeva il rigetto con controricorso e impugnava dei capi di sentenza con ricorso incidentale. Si attende la fissazione dell'udienza.

IV. Impugnazione bilancio 2011 - Tribunale di Catania, dott. Ciruolo Fabio Letterio, R.G. n. 11875/2012.

Sono state espletate le prove testimoniali e nominato il CTU. La consulenza depositata dal CTU conclude asserendo di aver stimato il credito finale maturato in favore di Joniambiente per i servizi dalla stessa erogati in € 690.940,73 oltre IVA, senza prendere posizione in merito alla maggiorazione del 23% richiesta da Joniambiente a titolo di *"utile di impresa e spese generali"*.

La causa è stata decisa con sentenza n. 3925/2018, pubblicata il 6 ottobre 2018 che ha annullato la delibera di Assemblea del 2 luglio 2012, dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta da Joniambiente, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali per complessivi € 8.950,68, oltre spese generali IVA e c.p.a. , nonché le spese del CTU.

Avverso detta decisione è stato iscritto a ruolo giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catania portante il numero 639/2019.

Il giudizio si concludeva con sentenza favorevole n. 991/2022 che condanna la Città Metropolitana di Catania al pagamento della somma di € 1.082.384,41 (IVA inclusa) oltre interessi e spese legali entrambi gradi di giudizio di primo grado, in complessivi €. 9.500,00 per compensi di avvocato ed euro 2.950,68 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie; pone le spese di CTU, come liquidate nel relativo decreto, definitivamente a carico della Città Metropolitana di Catania; per il presente grado, in complessivi €. 8.000,00 per compensi di avvocato ed euro 5.095,00 per spese, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

Città Metropolitana di Catania proponeva ricorso in Cassazione, n. 28921/2022 R.G.

Joniambiente chiedeva il rigetto con controricorso. Si attende la fissazione dell'udienza.

V. Impugnazione bilancio 2012 - Tribunale di Catania, dott. G. Marino - R.G. 16483/2013.

Sono state espletate le prove testimoniali e nominato il CTU. La consulenza deposita dal CTU conclude asserendo di aver stimato il credito finale maturato in favore di Joniambiente per i servizi dalla stessa erogati in € 480.002,67 oltre IVA.

Il CTU quantifica anche la maggiorazione del 23% richiesta da Joniambiente quale *"utile di impresa e spese generali"*, portando il suddetto credito a complessivi 590.403,28, oltre IVA, senza tuttavia prendere posizione in merito alla suddetta maggiorazione.

La causa è stata decisa con sentenza n.4259 pubblicata in data 12 ottobre 2018, che ha statuito l'annullamento della delibera di Assemblea del 2 agosto 2013 e la condanna di Joniambiente al pagamento delle spese processuali per complessivi € 7.466,00, oltre spese generali IVA e c.p.a.

Avverso detta decisione è stato iscritto a ruolo giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catania portante il numero 588/2018. A conclusione dell'udienza tenutasi in data 19 marzo 2021, la Corte, con sentenza n. 1490/2021, si è definitivamente pronunciata rigettando le domande proposte dalla Provincia Regionale di Catania (oggi Città metropolitana di Catania) con l'atto introduttivo del giudizio condannando l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando € 7.000,00 per il primo grado di giudizio ed € 8.000,00 per il grado di appello, oltre al 15% di spese generali, Iva e CPA come per legge.

Città Metropolitana di Catania proponeva ricorso in Cassazione, n. 4156/2022 R.G.

Joniambiente chiedeva il rigetto con controricorso e impugnava dei capi di sentenza con ricorso incidentale. Si attende la fissazione dell'udienza.

VI. Impugnazione Bilancio 2013 - Tribunale di Catania, dott.ssa L. Greco - R.G. 18800/2014.

Sono state espletate le prove testimoniali ma il G.I. non ha ammesso la CTU.

La causa è stata decisa con sentenza n. 3876 pubblicata in data 2 ottobre 2019, che ha statuito l'annullamento della delibera di Assemblea del 14 luglio 2014 e la condanna di Joniambiente al pagamento delle spese processuali per complessivi € 7.466,00, oltre spese generali IVA e c.p.a.

Avverso detta decisione è stato iscritto a ruolo giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catania portante il numero 398/2018.

Il giudizio si concludeva con sentenza favorevole n. 1586/2022 in data 29 settembre

2022 che ha condannato la Città Metropolitana al pagamento in favore della società della somma di € 473.706,41, oltre interessi e spese legali.

Città Metropolitana di Catania proponeva ricorso in Cassazione, n. 7515/2023 R.G.

Joniambiente chiedeva il rigetto con controricorso. Si attende la fissazione dell'udienza.

3.b) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE S.P.A. C/ ENTI SOCI – GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA.

Come già evidenziato al punto 2) *“Attività poste in essere per la riscossione dei crediti”*, vista l'impossibilità della nomina dei Commissari ad acta da parte della Regione, il Collegio dei Liquidatori ha avviato le procedure per la presentazione dei decreti ingiuntivi nei confronti degli Enti Soci debitori, conferendo incarico al Prof. Avv. Agatino Cariola ed al Prof. Avv. Fabio Santangeli, entrambi del Foro di Catania.

In accoglimento dei predetti Ricorsi, il Tribunale di Catania ha adottato n. 12 Decreti Ingiuntivi i cui iter di seguito si esplicitano.

DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI DA CONTROPARTE

- **COMUNE DI MANIACE** - Decreto ingiuntivo n. 4561/2016 per l'importo di **€498.072,78**, oltre interessi moratori e spese di giudizio monitorio.

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto Tribunale di Catania 25 Agosto 2017. Successivamente, dopo che è stata apposta la formula esecutiva, il decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Maniace in data 24 novembre 2017, al fine di lasciar decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in l. n. 30/1997 e s.m.i. Al decorso dei termini ex art. 14 d.l. n. 669/1996, essendosi protratto l'inadempimento dell'Ente Socio, in data 1 agosto 2018 è stato depositato apposito ricorso in ottemperanza avanti il Tar Catania, il quale è stato iscritto al R.G. n. 1352/2018.

Con sentenza 1 ottobre 2019, n. 2287, il Tar Catania ha accolto il Ricorso di Joniambiente e ha dichiarato *“l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l'attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione”*.

Nella persistenza dell'inadempimento del comune di Maniace è stato nominato quale Commissario ad acta il dott. Biagio Spoto, quale delegato del Prefetto di Catania, che in data 15/10/2020 ha provveduto alla liquidazione in favore della Società della

somma di € 493.635,94.

Allo stato risulta totalmente liquidato l'importo di € 498.072,78 relativo al D.I.

- **COMUNE DI MASCALI** - Decreto ingiuntivo n. 590/2017 per l'importo di **€266.403,97**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con Provvedimento del Tribunale di Catania del 25 ottobre 2017. Successivamente, dopo che è stata apposta la formula esecutiva, il decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Mascali in data 23 novembre 2017, al fine di lasciar decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 D.I. n. 669/1996, convertito con modificazioni in Legge n. 30/1997 e s.m.i.

Successivamente, al decorso dei termini ex art. 14 D.L. n. 669/1996, essendosi protratto l'inadempimento dell'Ente Socio, in data 1 agosto 2018 è stato depositato apposito ricorso in ottemperanza avanti il Tar Catania, il quale è stato iscritto al R.G. n. 1353/2018.

In data 9 novembre 2018 è stato sottoscritto tra le Parti apposito Piano di Rientro per l'importo di 473.585,41 comprensivo delle somme del D.I., delle spese legali, così come liquidate dal Tribunale, e delle fatture inerente le spese generali per l'anno 2015-2016-2017.

Il Comune, su tale piano di rientro, ha corrisposto solo la prima rata, pari ad € 70.000 nel mese di febbraio 2019 e, pertanto, così come previsto dall'art. 4, lo stesso ha perso efficacia per il mancato pagamento degli importi come da tempistica prevista e, conseguentemente, la procedura esecutiva ha continuato il proprio iter.

Con sentenza 1 ottobre 2019, n. 2289, il Tar Catania ha accolto il Ricorso di Joniambiente e ha dichiarato *"l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l'attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione"*.

Nella persistenza dell'inadempimento del Comune di Mascali è stato nominato quale Commissario ad acta il dott. Antonio Di Benedetto, sostituito dal Sig. Tommaso Mario Lombardo quale delegato del Prefetto di Catania, per l'esecuzione della sentenza 2289/2019.

In data 21/10/2020 il Comune di Mascali ha provveduto a pagare in acconto la somma di € 70.000,00, però sulle fatture emesse dalla Società successivamente al suindicato Decreto Ingiuntivo.

In data 30.03.2021 è stata sottoscritta una preintesa di accordo transattivo relativo all'esecuzione della sentenza 2289/2021. Per il completamento delle operazioni connesse all'espletamento del mandato conferito in data 24.02.2022 al commissario ad acta è stata concessa una proroga del termine già assegnato di ulteriori 180 gg. In data 20.06.2022 con verbale n. 2 il commissario ad acta in sostituzione del consiglio comunale ha riconosciuto il DFB ex art 194 TUEL lett. a) relativo alle somme del D.I 590/2017 per € 416.471,33 comprensivi di spese legali e interessi, completamente liquidati dal Comune di Mascali.

Con decreto 22 maggio 2024, n. 286, il TAR Catania ha considerato assolto il mandato del Commissario ad acta, avendo il Comune di Mascali liquidato il succitato importo.

- **COMUNE DI RIPOSTO** - Decreto ingiuntivo n. 5127/2016 per l'importo di **679.315,37**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Catania in data 23 agosto 2017. Successivamente, dopo che è stata apposta la formula esecutiva, il decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Riposto in data 24 novembre 2017, al fine di lasciar decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni in l. n. 30/1997 e s.m.i.

Successivamente al decorso dei succitati termini, essendosi protratto l'inadempimento dell'Ente Socio, in data 1 agosto 2018 è stato depositato apposito ricorso in ottemperanza avanti il Tar Catania, il quale è stato iscritto al R.G. n. 1354/2018.

Con ordinanza collegiale 19 febbraio 2020, n. 433, in considerazione della pendenza del procedimento di approvazione del PRFP ex art. 243-bis TUEL, il TAR Catania ha sospeso *“il giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del suindicato piano di riequilibrio pluriennale, onerando il Comune intimato di trasmettere alla Segreteria di questa Sezione, entro il termine di cui in motivazione, il provvedimento di approvazione o di diniego di approvazione che sarà adottato dalla Corte dei Conti, dando anche conto dell'eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell'art. 80 c.p.a.”.*

In data 2 luglio 2020 è stato sottoscritto accordo transattivo con il suddetto Ente per il complessivo importo di € 742.519,80 – di cui € 591.751,11 a saldo, stralcio e

completo soddisfo degli importi previsti dal D.I. n. 5127/2016 dell'11 novembre 2016, R.G. n. 15048/2016 del Tribunale di Catania, dalla cui somma è stato detratto l'importo già versato, pari ad € 87.564,26, ed € 6.903,42 quali spese legali liquidate in favore di Joniambiente S.p.A. in Liquidazione con il medesimo provvedimento monitorio, ed € 150.768,69 scaturente dalla emissione delle fatture n. 26 del 14 settembre 2017, pari ad € 54.611,09, da cui è stata detratta la somma di € 20.616,81 pagata in acconto, n. 13 del 24 maggio 2018, pari ad € 47.061,91, n. 28 del 30 maggio 2018, pari ad € 69.712,50, quali quota spese generali anni 2017 e 2018 – con pagamento rateizzato triennale.

In data 30/09/2020 il Comune di Riposto ha pagato la somma di € 47.061,91 sulla fattura della Società n. 13/2018, però questa successiva al suindicato Decreto Ingiuntivo.

Con nota Prot. 544 del 16/11/2020, l'Ente socio è stato diffidato dalla Società a pagare la prima rata di € 142.519,80 che era dovuta entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo in commento, pena la risoluzione del medesimo accordo e l'acquisito diritto ad agire in giudizio per il recupero dell'intero importo.

Alla data del 31 dicembre 2022, in riferimento all'accordo transattivo, sono state versate complessivamente € 742.519,80.

- **COMUNE DI SANT'ALFIO** - Decreto ingiuntivo n. 293/2017, per l'importo di **€58.831,58**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.

Il suddetto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con Decreto Tribunale di Catania del 29 agosto 2017. Dopo che è stata apposta la formula esecutiva, il decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Sant'Alfio in data 24 novembre 2017, al fine di lasciar decorrere il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in L. n.30/1997 e s.m.i..

Successivamente al decorso dei termini ex art. 14, d.l. n. 669/1996, essendosi protratto l'inadempimento dell'Ente Socio, in data 1 agosto 2018 è stato depositato apposito ricorso in ottemperanza avanti il Tar Catania, iscritto al R.G. n. 1358/2018. Con sentenza 1 ottobre 2019, n. 2290, il TAR Catania ha accolto il Ricorso di Joniambiente e ha dichiarato *"l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l'attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione"*.

Nella persistenza dell'inadempimento del Comune di Sant'Alfio è stato nominato quale Commissario ad acta la dott.ssa Maria Giovanna Conti, quale delegato del Prefetto di Catania. Allo stato risulta totalmente saldato il debito di cui al D.I. compreso interessi moratori e spese del giudizio monitoro.

- **COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO** – Decreto ingiuntivo n. 5831/2016 per l'importo di € **363.103,88**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitoro.

Il suddetto decreto ingiuntivo non è stato opposto e non sono stati posti in essere ulteriori adempimenti al fine di portare ad esecuzione il titolo esecutivo, in quanto il Comune di Piedimonte Etneo ha manifestato la volontà di addivenire ad una transazione provvedendo al pagamento del proprio debito residuo, decurtato da quanto già versato.

In data 11 dicembre 2020 è stato sottoscritto accordo transattivo con l'Ente in commento per il pagamento del suo rimanente debito scaturente dal succitato Decreto Ingiuntivo, pari ad € 214.820,74. All'anzidetto importo sono stati aggiunti €171.485,55, scaturenti dalla emissione delle fatture n. 28 del 30 maggio 2016, n. 24 del 14 settembre 2017, n. 11 del 24 maggio 2018, n. 26 del 30 maggio 2018, n. 17 del 5 giugno 2020 – tutte riferite alla quota spese generali anni 2015-2016-2017-2019 – e la n. 14 del 17 dicembre 2019 (riferita spese generali anno 2018 e fondo rischi).

Il Comune di Piedimonte Etneo ha versato complessivamente la somma di €349.792,32, di cui € 288.222,70 in data 11 settembre 2020 ed € 61.569,62 in data 29/12/2020.

Dal superiore accordo è rimasta esclusa la fattura n. 11 del 18 luglio 2017 per l'importo di € 35.566,24, quale acconto interessi per ritardato pagamento fatture, il cui pagamento sarà richiesta al suddetto Ente qualora necessario per la definizione della gestione liquidatoria.

COMUNE DI BRONTE - Decreto ingiuntivo n. 1307/2017 per l'importo di €**363.198,59**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitoro.

È stato sottoscritto apposito accordo transattivo e le somme sono state tutte corrisposte dal Comune secondo le scadenze pattuite.

Resta da versare l'importo relativo alle spese legali pari ad € 6.740,42.

DECRETI INGIUNTIVI OPPOSTI DA CONTROPARTE

- **COMUNE DI RANDAZZO** - Decreto ingiuntivo n. 4520/2016 per l'importo di €**1.346.739,00**, oltre interessi moratori e spese del giudizio, opposto dalla

controparte, il cui giudizio pende avanti il Tribunale di Catania (R.G. n. 1538/2017).

Con Ordinanza del 19/02/2020 il Tribunale di Catania ha disposto accertamento peritale sulla base della documentazione in atti, nominando CTU il dott. Enrico Giucastro.

In data 07/06/2021 la causa è andata in decisione e con sentenza del 3.01.2022 il Tribunale ha rigettato l'opposizione al D.I. proposta dal Comune di Randazzo disponendo inoltre, a carico dello stesso, il pagamento degli interessi moratori, siccome pattuiti tra le parti ai sensi dell'art. 21, co. 7 del Protocollo d'intesa, nonché le spese di lite, liquidate in € 42.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, nonché le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

A seguito di impugnativa in appello, iscritto al R.G. n. 742/2022, con ordinanza 14 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Catania ha sospeso l'efficacia della sentenza di primo grado per la somma eccedente l'importo di euro 608.822,84 ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.09.2024.

Con deliberazione n. 17 del 31 maggio 2019 il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto dell'Ente. In data 13 dicembre 2019, prot. n. 848, la Società ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 T.U. O.A.EE.LL. con la relativa documentazione idonea a comprovare il proprio credito nei confronti del Comune di Randazzo al 31 dicembre 2018, pari ad € 1.628.221,76 oltre interessi.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 9 dicembre 2020, ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990.

Con la delibera n.6/2023 del 26.01.2023 l'OSL ammette parzialmente e con riserva alla massa passiva della liquidazione l'istanza prot. n. 23406/2019, essendo ancora vigente il giudizio presso la corte d'appello di Catania I sez. R.G. 742/2022.

- **COMUNE DI GIARRE** - Decreto ingiuntivo n. 4866/2016 per l'importo di **€2.316.727,64**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio, opposto dalla controparte, il cui relativo giudizio pende avanti il Tribunale di Catania (R.G. n. 1327/2017).

Con sentenza 3 agosto 2023, n. 3450 il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione del Comune di Giarre al suddetto decreto ingiuntivo.

Con deliberazione n. 52 dell'11 luglio 2018 il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto dell'Ente. In data 19 novembre 2018 la Società ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 T.U. O.A.EE.LL. con la relativa documentazione

idonea a comprovare il proprio credito nei confronti del Comune di Giarre al 31 dicembre 2017, per complessivi € 3.812.519,31.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con nota prot. n. 359 del 3 maggio 2019, ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990.

Con nota prot. n. 35619 del 14.10.2021 inviata a mezzo pec la Commissione comunicava che la pratica risultava ancora in istruttoria.

Con nota prot. n. 974/2023 del 10.01.2023 la OSL comunica un preavviso di rigetto alla massa passiva per mancato riconoscimento dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 TUEL n. 4.

Alla suddetta nota si è dato riscontro contestando la decisione alla OSL in quanto il suddetto credito vantato dalla società è riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale e dai bilanci societari approvati e, nel contempo, è stato chiesto al comune di Giarre di conoscere i provvedimenti adottati dai Responsabili dei servizi dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 del TUEL. Ad oggi nessun riscontro è pervenuto a questa Società.

Qualora la procedura di dissesto, come sembra, fosse conclusa, si procederà al recupero dell'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi mediante proposizione di apposito ricorso avanti al TAR Catania per l'ottemperanza della sentenza Tribunale di Catania 3 agosto 2023, n. 3450.

- **COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA** - decreto ingiuntivo n. 5305/2016, per l'importo di **€ 396.483,45**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio, opposto dalla controparte, il cui relativo giudizio pende avanti il Tribunale di Catania (R.G. n. 1709/2017).

Con sentenza 3 agosto 2023, n. 3451 il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia al suddetto decreto ingiuntivo.

Con deliberazione n. 40 del 14.12.2021 il Consiglio Comunale del Comune di Fiumefreddo ha dichiarato il dissesto finanziario. In data 01.06.2022, prot. n.200, la Società ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 T.U. O.A.EE.LL. con la relativa documentazione idonea a comprovare il proprio credito nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia al 31 dicembre 2021, pari ad € 730.428,30.

- **COMUNE DI CALATABIANO** - Decreto ingiuntivo n. 5360/2016 per l'importo di **€349.982,11**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio, opposto dalla controparte, il cui relativo giudizio pende avanti il Tribunale di Catania (R.G. n. 1343/2017).

All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2018, il Giudice si è riservato in ordine alla richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da questa società. Con Ordinanza del 22 novembre 2018 il Tribunale di Catania ha concesso la provvisoria esecutività del D.I. ed ha rinviato la causa all'udienza dell'8 ottobre 2019. Tale ordinanza, però, appare viziata da errore materiale, in quanto nel dispositivo è stato indicato come debitore "*il Comune di Giarre*", piuttosto che il Comune di Calatabiano.

E' stata proposta apposita istanza di correzione dell'errore materiale e l'udienza è stata fissata per il giorno 10 giugno 2019. Su tale istanza il Giudice non ha ancora provveduto malgrado il lasso di tempo intercorso.

All'udienza del 10.10.2022 il procedimento è stato nuovamente rinviato fissando l'udienza al 19.03.2024.

In data 19 marzo 2024 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito delle quali il Tribunale di Catania ha concesso i termini ex art. 187 c.p.c. per deposito conclusionali e repliche.

Con deliberazione n. 9 del 26 maggio 2022 la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Calatabiano. In data 09.12.2022, prot. n. 470, la Società ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita istanza di ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 T.U. O.A.EE.LL. con la relativa documentazione idonea a comprovare il proprio credito nei confronti del Comune di Calatabiano al 31 dicembre 2021, pari ad € 702.959,97.

- **COMUNE DI LINGUAGLOSSA** - Decreto ingiuntivo n. 734/2017 per l'importo di **€229.183,08**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio, opposto dalla controparte, il cui giudizio pende avanti il Tribunale di Catania (R.G. n. 7000/2017).

Alla prima udienza del 19 settembre 2017 il Giudice si è limitato a dichiarare che, per esigenze di ruolo, il fascicolo sarebbe stato assegnato ad altro Giudice.

Successivamente si è tenuta l'udienza del 26 febbraio 2019 ed essendo in corso trattative per un bonario componimento, si è concordato un rinvio e l'udienza è stata fissata per il 12 luglio 2019.

Con ordinanza 22 aprile 2024, n. 4752 il Tribunale di Catania ha accolto la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da questa Società. La prossima udienza è stata fissata per il 26 settembre 2024.

Tra le Parti sono in corso trattative per la sottoscrizione di un atto transattivo sulle somme da pagare, ad oggi non ancora concluse.

- **COMUNE DI MILO** - Decreto ingiuntivo n. 1734/2017 per l'importo di **€114.502,65**, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio, opposto dalla controparte ed il cui giudizio pende avanti il Tribunale di Catania (R.G. n. 9475/2017).

All'esito della prima udienza del 17 ottobre 2017 il Giudice si è riservato in ordine alla richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da questa Società. Con provvedimento del 22 marzo 2018 il Tribunale di Catania ha concesso la provvisoria esecutività del D.I. Successivamente la causa è stata rinviata più volte per tentativi di bonario componimento. In data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto apposito Accordo transattivo per l'importo di € 138.295,86, comprensivo delle somme del D.I. (€ 114.502,65), delle spese legali (€ 3.521,72), così come liquidate dal Tribunale, e delle fatture inerenti le spese generali per l'anno 2015-2016-2017 (€20.371,49).

Con l'anzidetto accordo erano state stabilite, in sintesi, le seguenti tranche di pagamento:

- € 30.000,00 entro il 31/12/2019;
- € 40.000,00 entro il 30/12/2020;
- € 68.395,86 entro il 31/12/2021.

L'Ente socio, però, ha disatteso i sottoscritti accordi, pagando alla Società solamente le seguenti somme:

- € 10.005,00 il 13/03/2019;
- € 10.000,00 il 29/07/2019;

per cui al 31/12/2019 non ha versato la somma residua di € 10.000,00 e, relativamente all'anno 2020, non ha versato l'intero importo di € 40.000,00.

In data 4.10.2021 ha provveduto al versamento della somma di € 98.487,08 ed in data 2 novembre 2023 l'ulteriore importo di € 4.607,08.

Rispetto all'accordo transattivo restano da versare € 15.201,70.

Ne consegue, secondo il disposto di cui all'art. 6 dell'Accordo transattivo del 6 marzo 2019, la perdita di ogni efficacia dell'intero contenuto del medesimo Accordo transattivo e il recupero, da parte del creditore Joniambiente S.p.A. in liquidazione, dell'intero importo indicato dal succitato Decreto Ingiuntivo nonché delle ulteriori somme portate dalle fatture oggetto di transazione.

3.c) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA – OPPOSIZIONE A RECESSO UNILATERALE.

Il Socio Città Metropolitana di Catania, con decreto del Sindaco Metropolitan n. 176 del 28 luglio 2017 e Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio

Metropolitano n. 47 del 29 settembre 2017, ha deliberato il recesso da Socio della Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

La Società, ritenendo che il recesso da Socio possa influire sia sulla consistenza del capitale sociale, sia sullo svolgimento dell'attività liquidatoria della Società, ha proposto ricorso innanzi al TAR Catania avverso il sopracitato provvedimento, già iscritto al R.G. n. 2282/2017.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, in data 12/01/2022 lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, compensando le spese.

La Città Metropolitana di Catania ha promosso ricorso al CGA per la riforma della succitata sentenza. L'udienza pubblica si è tenuta lo scorso 29 febbraio 2024 e la causa risulta ancora trattenuta in decisione.

3.d) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE DI RANDAZZO – OPPOSIZIONE A RECESSO UNILATERALE.

Il Consiglio Comunale di Randazzo, con Deliberazione n. 10 del 30 giugno 2020, ha deliberato il suo recesso dalla Joniambiente S.p.A. in liquidazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 20 del medesimo d. lgs. n. 175 del 2016.

La Società, impugnando al T.A.R. di Catania la suddetta Deliberazione, ne ha richiesto il suo annullamento – e ove occorra pure quello della relativa proposta di deliberazione n. 13 del 29/06/2020 – nonché il riconoscimento dell'obbligo del Comune di Randazzo a contribuire alle spese di gestione della medesima.

Il procedimento è stato iscritto al R.G. n. 1273/2020.

Con Sentenza n. 2932 del 09/11/2020 il T.A.R. di Catania ha respinto il ricorso della Joniambiente S.p.A. in liquidazione.

In data 22/12/2020 è stato depositato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso la Deliberazione del Consiglio Comunale di Randazzo n. 18 del 24 agosto 2020.

In data 8 gennaio 2021, la Società ha impugnato la succitata Sentenza n. 2932 del 09/11/2020 del T.A.R. di Catania presso il C.G.A. della Regione Sicilia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'Appello proposto, con la Sentenza n°776/2021 del 07/07/2021 pubblicata l'08/08/2021 lo ha accolto in parte, e per l'effetto, ha riformato la

Sentenza impugnata, compensando le spese del doppio grado di giudizio.

3.e) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA – DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO SPESE GENERALI 2014-2015-2016-2017.

Decreto ingiuntivo n. 2732/2019

Il Socio Città Metropolitana di Catania non ha provveduto al pagamento delle fatture emesse dalla Società relativamente alle spese generali per gli anni 2014-2015- 2016 2017. E' stata inoltrata lettera di diffida, notificata in data 12 dicembre 2018, senza alcun riscontro. Pertanto si è proceduto ad attivare apposita procedura tramite ingiuntivo per il recupero del credito vantato dalla Società.

Il Tribunale Civile di Catania, con provvedimento del 15 maggio 2019, ha ingiunto al Socio Città Metropolitana di Catania il pagamento, entro 40 giorni dalla notifica, della somma di € 295.345,00, oltre interessi moratori e spese relative alla procedura di ingiunzione.

Il procedimento si è concluso con il pagamento in data 27 dicembre 2019 delle somme dovute da parte della Città Metropolitana di Catania.

3.f) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA – Tribunale Catania, Es. Civili Mobiliari r.g. n. 4093/2023.

Joniambiente c. Città Metropolitana di Catania, Unicredit – Esecuzione mobiliare presso terzi iscritti avanti il Tribunale di Catania, sezione esecuzioni mobiliari, al n. 4093/2023 r.g.es.

Il giudizio è stato definito con ordinanza ex art. 553 c.p.c. 11 gennaio 2024 con cui il Tribunale ha assegnato a Joniambiente la somma di € 1.551.322,42, liquidato le spese di lite e l'imposta di registro riferita alle sentenze della Corte di Appello di Catania n. 2266/2021 – Bilancio 2018, n. 1731/2021 – Bilancio 2010, n. 1490/2021 – Bilancio 2012.

3.g) CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA C/ JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Tribunale Catania r.g. n. 1673/2024.

Il giudizio promosso dalla Città Metropolitana di Catania attiene l'opposizione al precetto notificato da Joniambiente s.p.a. in liquidazione in data 19 gennaio 2024 al fine di ottenere le somme dovute a seguito della sentenza Corte di Appello di Catania, 6 dicembre 2021, n. 2284/2021; della sentenza Corte di Appello di Catania, 12 maggio 2022, n. 991/2022; della sentenza Corte di Appello di Catania, 29

settembre 2022, n.1856/2022. Il tutto pari alla somma di € 6.499.390,21. L'udienza di discussione della causa è stata fissata per il 3 luglio 2024.

3.h) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA – Tribunale Catania, Es. Civili Mobiliari r.g. n. 2127/2024.

Joniambiente c. Città Metropolitana di Catania, Unicredit – Esecuzione mobiliare presso terzi iscritta avanti il Tribunale di Catania, sezione esecuzioni mobiliari, al n. 2127/2024 r.g.es.

La procedura, volta al recupero della somma precettata di € 6.473.263,71 oltre spese successive, è ancora pendente. Sono stati notificati gli avvisi di iscrizione a ruolo ex art. 543, quinto comma, c.p.c. e si è in attesa che sia confermata l'udienza del 17 giugno 2024, indicata nell'atto di pignoramento ovvero ne sia fissata una diversa. Il terzo pignorato Unicredit ha reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

4) STATO DEL CONTENZIOSO IN ESSERE CON SOGGETTI TERZI

4.a) AIMERI AMBIENTE S.R.L. C./ JONIAMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA, ISCRITTO AL N. 10224/2015 R.G.

Il giudizio proposto da Aimeri Ambiente s.r.l. è stato notificato alla Società in data 30/06/2015. Esso riguarda la presunta applicazione illegittima delle penali applicate nel periodo luglio 2012-luglio 2013 dalla Società e la risoluzione del contratto in danno della stessa.

4.b) AIMERI AMBIENTE S.R.L. C/JONIAMBIENTE SPA IN LIQUID. - GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA, ISCRITTO AL N. 135/2016 R.G. AFFERENTE IL SERVIZIO NEL PERIODO 1 AGOSTO 2011-12 LUGLIO 2013.

Il giudizio è stato proposto dalla Ditta Aimeri Ambiente S.r.l. con Decreto ingiuntivo n. 4126/2015 del 2 novembre 2015, R.G. n. 5374/2015, notificato in data 16 novembre 2015, per un importo di € 9.526.538,57 oltre interessi e spese relativamente al rapporto contrattuale intercorso tra le parti nel periodo 1 agosto 2011-13 luglio 2013.

I sopracitati due giudizi sono stati riuniti e posti in riserva di ordinanza dal Giudice.

Il Giudice, con sentenza n. 4709/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata il 3 dicembre 2019, ha accolto parzialmente la posizione di Aimeri Ambiente S.r.l. dichiarando:

- a) illegittima l'applicazione delle penali operata da Joniambiente fino alla concorrenza di € 6.503.567,90;
- b) insussistenti le condizioni legittimanti la risoluzione contrattuale decisa da Joniambiente S.p.A. in Liquidazione;
- c) di rigettare ogni ulteriore domanda proposta da Aimeri Ambiente Srl;
- d) di revocare il D.I. n. 4126/2015 e condanna Joniambiente al pagamento in favore di Aimeri della somma di € 1.942.108,57 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- e) di rigettare le domande riconvenzionali proposte da Joniambiente S.p.A. in Liquidazione;
- f) di compensare per 1/3 tra le parti le spese processuali e di condannare Joniambiente al pagamento in favore di Aimeri dei restanti 2/3 liquidati in €2.270,00 per esporsi ed € 24.000,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA.

La Società ha proposto appello avverso la sopracitata sentenza, ritenendo che le motivazioni con le quali il Tribunale ha ridotto le penali applicate siano da contestare in toto. Al momento l'atto di citazione è stato notificato e depositato (R.G. n. 756/2020 della Corte d'Appello di Catania). Con sentenza n. 23/2022 in data 13.12.2021 nella causa civile iscritta al n. 756/2020 R.G. promossa dalla Joniambiente avverso la sentenza 4709/2019 la Corte d'appello di Catania definitivamente decidendo come di seguito:

- in parziale accoglimento degli appelli principale ed incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara illegittime le penali applicate da Joniambiente s.p.a. limitatamente all'ammontare di € 714.345,70 e, per converso, dichiara legittime le penali applicate per l'importo di € 5.789.222,20; b) dichiara che l'importo dovuto da Joniambiente s.p.a. in favore di Aimeri Ambiente s.r.l. in forza delle fatture azionate ammonta ad € 6.720.167,17; c) condanna Joniambiente s.p.a. al pagamento, in favore di Aimeri Ambiente s.r.l., dell'importo di € 930.944,97, oltre ad interessi siccome stabilito dal primo giudice;
- condanna Joniambiente a rifondere in favore di Aimeri Ambiente s.r.l. le spese del doppio grado che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 24.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto alle spese del grado in complessivi 16.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
- Distrae le spese siccome liquidate in favore dell'avv. Giovanni Todisco.

È stato promosso in data 24.06.2022 il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 23/2022 ed iscritto al r.g. 17243/2022 opposto dalla Aimeri con il controricorso. Si attende fissazione dell'udienza.

In data 20 dicembre 2019 Aimeri S.r.l. ha depositato istanza di correzione della sentenza, ritendendo errata la quantificazione operata dal Tribunale e chiedendo di condannare Joniambiente al pagamento della somma di € 6.427,717,55, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, invece di € 1.942.108,57 così come in sentenza.

La Società si è costituita in giudizio ed il Tribunale, con ordinanza del 20 febbraio 2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da Aimeri Ambiente S.r.l.

In ossequio a principi di oculata prudenza la società ha apposto in bilancio la sopravvenienza passiva dell'importo di €1.968.378,57, conseguita alla soccombenza nel Giudizio n.135/2016 per le penali comminate, contro Aimeri Ambiente. Tale importo è costituito da €1.942.108,57 riconosciute dai Giudici rispetto a quello richiesto di circa € 9.000.000,00 e da spese legali per € 26.270,00.

Avendo fatto fronte a tale sopravvenienza con risorse di Bilancio, il Fondo non utilizzato, è stato portato in aumento del Fondo Rischi su crediti, sempre in ottemperanza a criteri prudenziali.

Aimeri Ambiente s.r.l., in merito alla sentenza n. n. 23/2022, nonostante il ricorso pendente in Cassazione, ha esercitato azione di pignoramento presso terzi per il recupero della somma di € 930.944,97, oltre ad interessi (Tribunale Catania, Es. Civili Mobiliari r.g. n. 646/2023).

Il giudizio è stato definito con ordinanza del 4 ottobre 2023 assegnando la somma di € 814.693,87 ad Aimeri Ambiente S.r.l.

Per il recupero della rimanente somma Aimeri Ambiente S.r.l. ha esercitato ulteriore azione di pignoramento presso terzi (Tribunale Catania, Es. Civili Mobiliari r.g. n. 188/2024).

L'ultima udienza si è tenuta il 3 maggio 2024 e il Giudice non ha ancora sciolto la riserva.

**4.c) SICULA TRASPORTI S.R.L. C/JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -
AFFERENTE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER CORRISPETTIVO
DOVUTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI.**

Il giudizio è stato proposto dalla Sicula Trasporti S.r.l. con decreto ingiuntivo n.1741/13 del 28 giugno 2013, per un importo pari ad **euro 1.110.107,00**, al quale la Società si è opposta. A seguito di tale opposizione, la Sicula Trasporti ha ottenuto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto solo sino alla concorrenza della somma residua pari ad euro **686.814,79**.

Si è tentato più volte, ma senza alcun esito, di richiedere al Comune di Giarre il versamento delle somme dovute, stante che la parte maggiore del debito con la Sicula Trasporti è rappresentato dall'importo dovuto per il servizio di smaltimento rifiuti dell'anzidetto Comune.

Con sentenza n. 1555/2020 del 28 aprile 2020, pubblicata l'8 maggio 2020, R.G. n. 13266/2013, il Tribunale di Catania, in accoglimento parziale delle richieste formulate dal legale della Società, ha revocato il decreto sopracitato per la parte eccedente €686.814,79, ha escluso la rivalutazione monetaria, a suo tempo concessa dal Giudice, ed ha compensato le spese legali.

Come si evince da quanto sopra esposto, la Società ha ottenuto un risparmio di circa 423.000 euro sulla sorte capitale, esclusa la rivalutazione monetaria richiesta dalla controparte e non concessa dal Giudice con la sopracitata sentenza.

Considerato che la Società non è in grado di fare fronte al pagamento del sopracitato debito, si tenterà, così come già fatto in passato, di riavviare la procedura volta a pervenire ad un accordo transattivo per il pagamento rateale del debito.

In data 23.11.2022 è stato notificato il ricorso in ottemperanza TAR Catania per l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1741/13 Tribunale di Catania dichiarato esecutivo a seguito della Sentenza n. 1555/2020 resa dal tribunale di Catania a definizione del giudizio di opposizione rubricato al n. 132667/2013 R.G., munito di formula esecutiva il 9.2.2022 ed in tale forma notificato alla Joniambiente s.p.a. il 25.05.2022.

In data 25 marzo 2024 è stata notificata l'avviso di deposito della sentenza del TAR Catania n. 01626/2023 che assegna 90 giorni a Joniambiente per ottemperare al pagamento e nomina il commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva in caso di inadempienza.

Sono in corso trattative con il legale di controparte per addivenire ad un bonario componimento per chiudere il contenzioso.

4.d) F.F. AMBIENTE SRL C/ JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - D.I. N. 3013/2014 DEL 07/06/2014 - R.G. N. 4018/2014 AFFERENTE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO DI PARTE DI FATTURA NON DOVUTA. Tribunale Catania-1^a sez. civile – G.I. Got Calvino - R. G. 12.608/2014.

Il Giudizio è stato proposto dalla F.F. Ambiente S.r.l. con decreto ingiuntivo per un asserito debito della Società, relativo ad una parte di fattura non pagata pari ad €6.443,73, oltre interessi e spese, al quale la Società si è opposta. Il Giudice istruttore della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania il 28/01/2015 ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Il Legale di controparte ha fatto pervenire nota con la quale la F.F. Ambiente manifesta la volontà di addivenire ad una proposta transattiva della vicenda, in corso di esame dalla Società. All'udienza del 14/11/2017 il Giudice si è riservato di decidere sui mezzi istruttori richiesti dalle parti.

La causa ha subito diversi rinvii, anche a seguito della sostituzione del Giudice.

All'udienza 20/10/2022 la causa è stata posta in decisione con sentenza emessa in data 02/12/2022.

L' esito è stato positivo tant'è che è stata accolta l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato parte opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre IVA c.p.a. e spese forfettarie del 15%.

Da ricerche effettuate, purtroppo la società (una s.r.l.) è stata chiusa ed è incapiente.

4.e) ARCOBALENO S.R.L. C/JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE AFFERENTE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO MANCATO PAGAMENTO FATTURA LAVORI C.C.R. C.DA SS. CRISTO – BRONTE.

Tribunale Catania-1^a sez. civile – G.I. Dott.ssa Bonifacio Dora - R.G. 154/2023.

Il giudizio è stato proposto dall'Arcobaleno S.r.l. con decreto ingiuntivo al quale la Società si è opposta. A definizione del giudizio R.G. 5105/2014 in data 15.06.2022 il Tribunale Civile di Catania ha emesso sentenza n. 2908/2022 pubblicata in data 25.06.2022 accogliendo l'opposizione e per l'effetto revocava il D.I. n. 64/2014 emesso dal Tribunale di Catania in data 9.01.2014 dell'importo di € 23.760,09. La ditta Arcobaleno ha promosso appello per la riforma della sentenza, l'udienza è stata fissata presso la Corte d'Appello di Catania per il 22.05.2023.

All'udienza del 26/01/2024 la causa è stata rinviata per discussione con termine per note da depositare 30 prima della prossima udienza che è stata fissata per il 07/11/2025.

4.f) OIKOS S.p.A. C/JONIAMBIENTE S.p.A IN LIQUIDAZIONE – DECRETO INGIUNTIVO N. 4464/2015 DEL 20/11/2015, R.G. n. 14773/2015.

La Oikos S.p.A., in data 30 novembre 2015, ha notificato alla Società il decretoingiuntivo in oggetto per un importo pari ad € 261.724,69, oltre interessi moratori maturandi e maturati, nonché spese legali, per fatture non pagate relativamente al conferimento dei rifiuti presso la stessa discarica.

La Società, sulla scorta degli atti d'ufficio, ed accertando che il suddetto importo fosse dovuto, non si è opposta in quanto ciò avrebbe comportato solo ulteriori spese a carico della Società. E' stata proposta, quindi, alla ditta Oikos S.p.A. una ipotesi transattiva con pagamento rateizzato del debito e con rinuncia agli interessi moratori da parte della stessa. La ditta Oikos S.p.A. ha accettato tale ipotesi transattiva, chiedendo il pagamento della somma di € 266.711,09 (importo totale fatture da pagare oltre le spese legali), rinunciando, pertanto, agli interessi moratori. Gli atti sono stati perfezionati in data 23 novembre 2016, con la relativa sottoscrizione tra questa Società e l'Amministratore delegato straordinario, dott. Maurizio Cassarino. La rateizzazione prevedeva il primo pagamento, pari ad € 54.986,40, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, € 120.000,00, entro e non oltre il 30 giugno 2017, con rateazione trimestrale, € 91.724,69, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, con rateazione trimestrale.

La Società non ha potuto adempiere a quanto sottoscritto per carenza di liquidità.

Con la revoca dell'Amministrazione Straordinaria, a seguito incontro avvenuto presso la sede della Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione, in data 23 marzo 2017, è stato redatto apposito verbale con i rappresentanti della ditta Oikos, nelle persone dell'Amministratore Delegato, avv. Luciano Taurino, del Consigliere dott. Domenico Freni, dell'avv. Salvatore Donzuso, del direttore Tecnico dott. Giuseppe Lo Cicero, del Direttore Amministrativo rag. Giuseppe Puleo.

Con la sottoscrizione del superiore verbale, la ditta OIKOS S.p.A., relativamente alla 1^a scadenza del 31 dicembre 2016, ha accettato il differimento del pagamento entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del verbale, mentre restavano confermate le date relative alle successive rate del 30 giugno 2017 e 31 dicembre 2017.

La Società, per carenza di risorse finanziarie, ad oggi, ha potuto corrispondere solamente un acconto, pari ad € 29.751,85, in data 3 agosto 2017. Ciò nonostante i continui solleciti di pagamenti ai Comuni Soci, che sono stati sempre informati sull'iter del Decreto ingiuntivo di che trattasi, in ultimo con la nota prot. n. 204 dell'11 marzo 2019. Tale comunicazione scaturisce dall'ennesima richiesta di pagamento da parte della OIKOS S.p.A. che, visto il lasso di tempo trascorso, ha diffidato la Società al

pagamento delle somme dovute, significando che l'accordo transattivo non sarebbe stato più valido e la stessa avrebbe attivato le ulteriori procedure per recuperare il proprio credito, comprensivo di interessi moratori.

La Società ha richiesto un incontro ai rappresentanti della suddetta Ditta tenutosi in data 22 maggio 2019, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa per estinguere il proprio debito nei confronti della ditta OIKOS S.p.A.

Dopo un accurato ed approfondito esame degli atti, i Rappresentanti dell'OIKOS S.p.A. hanno proposto al Collegio la possibilità che la Società ceda uno o più crediti vantati dalla stessa nei confronti dei Comuni Soci. Il Collegio, dopo un attento esame di tutti gli atti inerenti il contenzioso in essere, ha convenuto che la proposta fosse sottoposta al parere del prof. avv. Agatino Cariola, legale della Società, al fine di suggerire un percorso idoneo al raggiungimento dell'obiettivo. Nelle more sono stati effettuati due pagamenti, il primo in data 25/06/2020 di €55.856,79, ed il secondo in data 19/11/2020 di €125.000,00. Un pagamento pari ad 50.000,00 è stato effettuato in data 18.03.2021 e un ulteriore pagamento di € 32.006,56 nel mese di dicembre 2022.

Residua un debito di € 37.042,14 per il quale sono in corso le procedure per chiudere il contenzioso.

4.g) ECOLANDIA S.R.L. C/JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – DECRETO INGIUNTIVO DEL 17 AGOSTO 2017.

La ditta Ecolandia S.r.l., in data 7 settembre 2017, ha notificato alla Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione il Decreto ingiuntivo in oggetto, pari ad € 23.193,62, oltre interessi moratori maturandi e maturati, nonché spese legali, relativo ad un residuo debito pregresso per il servizio dalla stessa espletato presso il Comune di Randazzo, nel periodo 13 luglio 2013-30 settembre 2013.

La Società, considerato che l'importo era dovuto, ha ritenuto non proporre opposizione al predetto atto, in quanto ciò avrebbe comportato un aggravio di spese ed ha inoltrato apposita nota di richiesta di pagamento al Comune di Randazzo, evidenziando che le maggiori spese derivanti dal predetto atto sarebbero state poste a carico dello stesso. La ditta Ecolandia, con atto notificato alla Società in data 18 luglio 2018, ha proceduto al pignoramento mobiliare presso terzi ed atto di citazione, ottenendo dal Tribunale di Catania l'assegnazione dell'importo di € 36.950,18.

La Società, con nota prot. n. 992 del 22 ottobre 2018, ha reso noto al Socio Comune di Randazzo che, così come già in precedenza espresso, le maggiori spese relative alla suddetta procedura esecutiva sarebbero state addebitate e fatturate allo stesso.

4.h) JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/ECOLANDIA S.R.L. – DECRETO INGIUNTIVO N. 3630/2021 – opposto da controparte con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2021.

La Società ha emesso nei confronti della Ditta Ecolandia S.r.l. la fattura n. 1 del 2 aprile 2019, per un importo di € 8.508,33, quale rivalsa tasse automobilistiche degli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019, riferite all'automezzo scarrabile targato EG024YD. Il verbale di consegna prevedeva che tutte le spese occorrenti per la manutenzione, gestione e funzionamento del mezzo fossero a carico della ditta Ecolandia S.r.l.

Il Giudice, con ordinanza dell'1 giugno 2022 ha rilevato che *“il verbale di consegna del mezzo prevede espressamente che tutte le spese di gestione del mezzo siano a carico dell'opponente e che certamente il pagamento della tassa auto rientra in tale concetto, atteso che in assenza il mezzo non può circolare legittimamente”* ed ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da Ecolandia S.r.l.

La prossima udienza è fissata per il 20 novembre 2024, essendo stato designato un nuovo Giudice, per la precisazione delle conclusioni.

4i) IFITALIA S.P.A./Joniambiente S.p.A. in Liquidazione.

In data 28 novembre 2019 IFITALIA S.p.A. ha notificato il Decreto ingiuntivo n. 5651/2019 dell'11 novembre 2019, RG n. 15744/2019, Rep. N. 8281/2019 dell'11 novembre 2019, provvisoriamente esecutivo, per un importo pari ad € 16.123.831,70 oltre interessi e spese di procedura pari ad € 9.097,20 per spese e competenze del procedimento monitorio ed € 2.545,21 per compensi dell'atto di precetto.

La Società ha presentato opposizione al suddetto decreto ingiuntivo al fine di evitare che lo stesso passi in giudicato e dare ai Comuni Soci, sui quali ricadranno gli oneri economici, un po' di tempo per provvedere al reperimento delle risorse. Nel frattempo, però, si sono attivati opportuni incontri con IFITALIA ed il suo legale per addivenire ad una proposta transattiva con relative modalità di pagamento che sono in fase avanzata.

Il superiore decreto ingiuntivo scaturisce dal credito ceduto da Aimeri Ambiente S.r.l. ad IFITALIA S.p.A. per i cui particolari si rimanda al successivo punto 7a).

All'udienza del 12/01/2021 non è stata concessa al creditore la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo n. 5651/2019 e la causa è stata rinviata all'udienza del 15/02/2022.

In data 2.8.2022 Il Tribunale di Catania in riferimento al contenzioso civile 501/2020 ha

rigettato le richieste istruttorie di parte opposta, e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 21.11.2023.

In data 21 novembre 2023 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il Tribunale di Catania ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito conclusionali e repliche.

Pertanto, a breve verrà pubblicata la sentenza.

5) ALTRI CONTENZIOSI

5.a) GIUDIZIO ISCRITTO AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. III PENALE AL RG NR N. 9563/2008 ED AL R.G.G.I.P. N. 6338/2009 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE.

La Società si è costituita parte civile nel procedimento penale sopra indicato con atto del 10/03/2014.

In data 4 luglio 2023 è stata emessa sentenza di condanna solo per alcuni imputati e per i reati più gravi, mentre per gli altri capi di imputazione è stato dichiarato di non doversi procedere essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie presentate dalle numerose parti civili, tra cui questa Società.

6) SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA'

La società, al momento, è priva di personale in quanto:

- a) **Il personale di ruolo a tempo indeterminato**, così come previsto dalla L.R. n. 9/2010, è transitato alla S.R.R. "Catania Provincia Nord" in data 1 luglio 2019.
- b) **Il personale in distacco dai Comuni Soci** che ha prestato servizio presso la Società a partire dagli anni 2006-2007, a seguito stabilizzazione, è rientrato nei rispettivi Enti di provenienza nell'anno 2013 (Bronte e Maletto);
- c) **i lavoratori ASU** (Grasso Giuseppe, Russo Alfio e Santitto Fabrizio), a seguito del Comunicato del Dipartimento Regionale Lavoro prot. n. 59536 del 7 novembre 2019 ed avvalendosi di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 17/2019, hanno presentato istanza ad altro Ente utilizzatore (SRR Catania Provincia Nord) e sono stati trasferiti alla predetta Società nei mesi di aprile e maggio 2020.

Inoltre la S.R.R. Catania Provincia Nord, al fine di contenere i costi e conseguire obiettivi di efficienza ed economicità nello svolgimento della propria attività, ha richiesto di poter utilizzare parte dei locali della sede di Joniambiente, con relativi arredi ed attrezzature.

- d) **Il personale assunto con contratto p.t. a tempo determinato** nell'anno 2021, come già sopra evidenziato, ha cessato il rapporto di lavoro nei mesi di giugno e

luglio 2023.

La Società e la SRR Catania Provincia Nord hanno sottoscritto apposito accordo che stabilisce l'utilizzo dei locali di Joniambiente da parte della stessa, nonché le modalità, tempi e rimborsi per l'eventuale utilizzo del personale della SRR da parte di Joniambiente.

7) TRANSAZIONI CON I FORNITORI

La Società, al fine di impedire il nascere di ulteriore contenzioso, ha attivato incontri con i fornitori per verificare la possibile dilazione del pagamento dei debiti.

Nei superiori incontri tutti i fornitori, nel rispetto degli accordi sottoscritti, hanno accettato il pagamento dilazionato del loro credito, rinunciato agli interessi scaturiti dai ritardati pagamenti ed alla prosecuzione di eventuali decreti ingiuntivi già avviati.

Di seguito gli esiti dell'attività transattiva con le seguenti ditte.

7.a) M.P.S. L&F.

Il debito, pari ad € 1.901.307,07 oltre interessi, calcolati medio tempore pari ad €179.392,80, si riferisce alla cessione di credito di fatture da parte di Aimeri Ambiente S.r.l. nell'anno 2008. La Società, a seguito interlocuzioni con il legali del sopracitato Istituto, ha versato l'importo di € 271.615,30 in data 7 ottobre 2020 e sono in corso trattative per un ipotesi transattiva di riduzione dell'importo dovuto, oltre alla rinuncia degli interessi.

7.b) OIKOS S.p.A. (vedi punto 4.f)

CONCLUSIONI

In conclusione, e con specifico riferimento al contenzioso con la Città Metropolitana di Catania, (già Libero Consorzio Comunale di Catania e Provincia Regionale di Catania), consistente nella impugnazione dei Bilanci chiusi al 31/12/2008, al 31/12/2009, al 31/12/2010, al 31/12/2011, al 31/12/2012 ed al 31/12/2013, che nel primo grado ha visto soccombente la Società, pur tenendo conto delle Sentenze favorevoli della Corte di Appello che segnano, inequivocabilmente, un deciso cambio di orientamento Giurisprudenziale, rispetto alle inopinate Sentenze del primo grado, lo scrivente Organo, d'accordo con il Collegio Sindacale, e con l'Organo di Revisione, nel rispetto del principio della "*oculata prudenza*" ha proceduto negli anni precedenti ad un accantonamento al Fondo Svalutazione crediti per l'importo di a €5.478.501, coprendo il 57,79% - del credito vantato verso la Città Metropolitana di Catania, al netto dei

debiti vantati dalla stessa .

Tale decisione è diretta conseguenza della circostanza che, ad oggi, n. 5 Comuni Soci hanno dichiarato il dissesto finanziario.

Tale situazione porterà gli Organismi Straordinari di Liquidazione a inevitabili proposte transattive che potrebbero nuocere considerevolmente alla esigibilità integrale dei crediti.

Il debito dei Comuni in dissesto relativo a fatture non pagate e per le quali la Società ha presentato le relative istanze di ammissione alla massa passiva ai rispetti O.S.L., ad oggi, ammonta ad € 5.623.349,18 così ripartito:

- Comune di Giarre – dissesto al 31 dicembre 2017 - € 2.384.134,05 oltre interessi moratori e spese legali;
- Comune di Randazzo – dissesto al 31 dicembre 2018 - € 1.628.165,76 oltre interessi moratori e spese legali;
- Comune di Maniace – dissesto al 31 dicembre 2020 - € 177.661,10 oltre interessi moratori e spese legali;
- Comune di Calatabiano – dissesto al 31 dicembre 2021 - € 702.959,97 oltre interessi moratori;
- Comune di Fiumefreddo di Sicilia – dissesto al 31 dicembre 2021 - € 730.428,30, oltre interessi moratori.

8) RIDUZIONE CONTRATTI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

La Società ha proseguito i rapporti contrattuali solo con i fornitori di servizi indispensabili per l'espletamento dell'attività liquidatoria.

Nell'ambito di tale politica, si è proceduto alla riduzione delle linee telefoniche al minimo delle attività gestionali e la riduzione di altri costi relativi ai servizi indispensabili per l'espletamento dell'attività liquidatoria.

9) ADEMPIMENTI OBBLIGHI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ovvero alla disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la Società ha provveduto e continua a pubblicare nell'apposita sezione "*Società Trasparente*" del proprio sito istituzionale www.atoc1.it tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Inoltre è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori il 26 aprile 2023 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025.

10) DEBENZA DELLE SPESE GENERALI

La Società, nonostante il parere espresso dalla Ragioneria Generale della Regione - Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, già notificato a tutti gli Enti Soci, ha ricevuto solo raramente qualche pagamento da parte dei propri Soci.

Termine di convocazione dell'Assemblea

Si precisa che la convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2023 avverrà, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c., entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale in quanto ricorrono speciali ragioni per la proroga.

Destinazione del risultato dell'esercizio

L'Organo di Liquidazione ringrazia i Soci per la fiducia accordata e Li invita ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 con annessi Conto Economico e Nota Integrativa così come proposto.

Stante il conseguimento dell'utile di €3.549, l'Organo di Liquidazione propone la destinazione del risultato di esercizio a Riserva Straordinaria.

L'Organo amministrativo

Caruso Antonio

JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 04026120875 – Partita iva 04026120875

CORSO LOMBARDIA 101 - 95014 GIARRE CT

Numero R.E.A 269102

Registro Imprese di CATANIA n. 04026120875

Capitale Sociale € 100.003,00 di cui versato € 96.999,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONISTI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

(senza Funzione di Revisione Legale)

Agli azionisti della società della Società per azioni in Liquidazione Ato Joniambiente CT1.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e nel procedere alla redazione del verbale relativo all'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. e alla redazione della relazione in deroga al termine di cui all'art. 2429 c.c..

Il Collegio Sindacale non essendo incaricato della Revisione Legale dei Conti ha osservato i criteri previsti dalla Norma 3.8. e dalla Norma 7.1. ossia "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare se il Bilancio sia stato correttamente redatto.

E' il Revisore Legale dei Conti incaricato e a cui spetta la verifica della rispondenza del Bilancio ai dati contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della S.p.A. in Liquidazione Ato Joniambiente CT1 al 31.12.2023, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio di euro 3.549,00. .

- **Revisione Legale**

Come evidenziato in premessa il Collegio Sindacale non svolge attività di Revisione legale, l'attività di Revisione Legale è affidata ad un Revisore Unico al quale sono demandate dalla Legge specifici controlli tra i quali la Veridicità, congruità e coerenza del Bilancio e nota integrativa per ogni posta e voce di Bilancio, attesta la capacità finanziaria della Società.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dott.ssa Anna Turnaturi ci ha consegnato la propria relazione datata 24/06/2024 contenente un giudizio senza modifica.

Dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale acquisiamo che il bilancio d'esercizio al 31.12.2023 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.

- **Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. e considerazioni con proposte**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare, sull'adeguatezza temporanea degli assetti organizzativi e legali che in base alla complessa attività di Liquidazione sono stati rafforzati a partire dall'anno 2024, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento che sono propri di una Società in Liquidazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del collegio dei Liquidatori e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.

Abbiamo acquisito dall'organo di Liquidazione con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione di Liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della Revisione legale rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza, abbiamo accertato come per legge la correttezza e regolarità dei controlli trimestrali effettuata dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2020 e del Principio di revisione ISA 250B.

Dalle Conclusioni della relazione del Liquidatore al Bilancio rileviamo: *"In conclusione, e con specifico riferimento al contenzioso con la Città Metropolitana di Catania, (già Libero Consorzio Comunale di Catania e Provincia Regionale di Catania), consistente nella impugnazione dei Bilanci chiusi al 31/12/2008, al 31/12/2009, al 31/12/2010, al 31/12/2011, al 31/12/2012 ed al 31/12/2013, che nel primo grado ha visto soccombente la Società, pur tenendo conto delle Sentenze favorevoli della Corte di Appello che segnano, inequivocabilmente, un deciso cambio di orientamento Giurisprudenziale, rispetto alle inopinate Sentenze del primo grado, lo scrivente Organo, d'accordo con il Collegio Sindacale, e con l'Organo di Revisione, nel rispetto del principio della "oculata prudenza" ha proceduto negli anni precedenti ad un accantonamento al Fondo Svalutazione crediti per l'importo di a €5.478.501, coprendo il 57,79% - del credito vantato verso la Città Metropolitana di Catania, al netto dei debiti vantati dalla stessa . Tale decisione è diretta conseguenza della circostanza che, ad oggi, n. 5 Comuni Soci hanno dichiarato il dissesto finanziario.*

Tale situazione porterà gli Organismi Straordinari di Liquidazione a inevitabili proposte transattive che potrebbero nuocere considerevolmente alla esigibilità integrale dei crediti.

Il debito dei Comuni in dissesto relativo a fatture non pagate e per le quali la Società ha presentato le relative istanze di ammissione alla massa passiva ai rispetti O.S.L., ad oggi, ammonta ad € 5.623.349,18 così ripartito:

- *Comune di Giarre – dissesto al 31 dicembre 2017 - € 2.384.134,05 oltre interessi moratori e spese legali;*
- *Comune di Randazzo – dissesto al 31 dicembre 2018 - € 1.628.165,76 oltre interessi moratori e spese legali;*
- *Comune di Maniace – dissesto al 31 dicembre 2020 - € 177.661,10 oltre interessi moratori e spese legali;*
- *Comune di Calatabiano – dissesto al 31 dicembre 2021 - € 702.959,97 oltre interessi moratori;*
- *Comune di Fiumefreddo di Sicilia – dissesto al 31 dicembre 2021 - € 730.428,30, oltre interessi moratori. "*

Il Collegio Sindacale a tal uopo chiede ai soci di sostenere l'attività di Liquidazione ed in particolare quella di difesa legale e quindi opposizione agli OSL, poichè nel caso dei Comuni Soci che sono andati soggetti a procedura di Dissesto, gli OSL stanno in alcuni casi proponendo e concedendo ai creditori il 50 per cento se non il 40 o al massimo il 60 per cento del credito vantato. Tale situazione anche se in diritto nel caso dei crediti, quali quelli per i servizi espletati dalla Società ATO CT1 in liquidazione sarebbero privilegiati, potrebbero essere oggetto di richiesta da parte degli OSL di riduzione nelle percentuali sopra citate se si volesse una liquidità immediata e per evitare ulteriore contenzioso. A tal fine si chiede, di sostenere la ferma contestazione con azione Legale contro gli OSL poichè una riduzione del liquidato per estinzione del debito in perdita, porterebbe per obbligo di Legge la distribuzione del vantato e certo credito non incassato a carico di tutti i soci e nelle percentuali di partecipazione di ognuno, quindi i Comuni con le più alte percentuali di partecipazione si ritroverebbero da iscrivere in Bilancio nuovamente il pregresso debito che l'OSL non ha pagato, con il rischio di dissesto.

Si ritiene inoltre, atteso che la procedura di liquidazione non è di semplice realizzazione immediata, tenuto conto della mole del contenzioso da seguire, di usare una unità operativa di raccordo al liquidatore ed al Legale come presenza costante.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione e liquidazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

- **Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale: "Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente.

A nostro giudizio il bilancio di esercizio della società JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e ai corretti principi contabili, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società; propongo quindi all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 così come redatto dal Liquidatore."

Si ribadisce che per quanto a nostra conoscenza, il Liquidatore nella redazione del bilancio così come anche dichiarato ed attestato, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c. .

- **Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli azionisti ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 in uno alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione del Liquidatore, così come redatto e tenuto conto delle proposte del Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Collegio dei Liquidatori nella nota integrativa.

Giarre lì 25/06/2024

Il Collegio Sindacale

F.to

Presidente

Dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti

Componente

Dott. Giovanni Gerardo Greco

Componente

Dott.ssa Sonia Castiglione

JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 04026120875 – Partita iva 04026120875
CORSO LOMBARDIA 101 - 95014 GIARRE CT
Numero R.E.A 269102
Registro Imprese di CATANIA n. 04026120875
Capitale Sociale € 100.003,00 di cui versato € 96.999,00

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2023

Signori Azionisti,

ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE chiuso al 31.12.2023 .

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della società, mentre rientra nella mia responsabilità professionale esprimere un giudizio su tale bilancio basato sulla revisione contabile da me eseguita.

In conformità ai principi e criteri enunciati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, revisionati dall'O.I.C., la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio di esercizio non sia viziato da errori significativi e che risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione della adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori espressi in unità di EURO):

ATTIVITA'	19.596.637
PASSIVITA'	19.418.748
PATRIMONIO NETTO	174.340
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.549

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

Valore della produzione	100.627
Costi della produzione	243.095
Proventi e oneri finanziari	146.869
Rettifiche di valore	0
Proventi e oneri straordinari	0
Imposte di esercizio	852

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

In particolare le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo storico senza alcuna svalutazione.

La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo.

Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE consistenti in depositi cauzionali sono iscritte al costo,

Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali e immateriali non sono stati effettuati stante che i beni a fecondità ripetuta non sono più utilizzati non svolgendo più la società alcuna attività produttiva di beni o servizi, ma limitandosi, al contrario, alla procedura della liquidazione.

L'accantonamento al FONDO T.F.R. è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad € 28.432,00.

I DEBITI E I CREDITI sono iscritti in bilancio al valore nominale; in particolare i crediti risultano rettificati, con il mio parere favorevole, dal FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.

Il Fondo svalutazione crediti al 31.12.2023 viene mantenuto a €5.478.501,00 coprendo quasi il 57,79% - del credito vantato verso la Città' Metropolitana di Catania, al netto dei debiti vantati dalla società. Alla luce delle Sentenze favorevoli della Corte di Appello, che segnano inequivocabilmente un deciso cambio di orientamento Giurisprudenziale, rispetto alle Sentenze

del primo grado, il Collegio dei Liquidatori con il mio parere favorevole e quello del Collegio Sindacale nel 2023 non ha accantonato ulteriori somme al Fondo svalutazione crediti.


Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente.

A mio giudizio il bilancio di esercizio della società JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e ai corretti principi contabili, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società; propongo quindi all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 così come redatto dagli amministratori.

Giarre, li 24.06.2024

Il revisore Unico
(dott.ssa Turnaturi Anna)



JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE S.p.A. In Liquidazione

Sede in GIARRE - Corso Lombardia, 101

Capitale Sociale versato Euro 100.003,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CATANIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04026120875

Partita IVA: 04026120875 - N. Rea: 269102

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'8 LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 11,35, in Giarre, presso la sede della Società Joniambiente S.p.A. in Liquidazione, sita in Corso Lombardia n. 101, si è riunita, in seduta di seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Commissario Liquidatore, Prof. Antonio Caruso.

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Antonino Germanà, collaboratore della Società.

Il Presidente prende atto:

- Che l'Assemblea dei Soci della società è stata regolarmente convocata per giorno 29 giugno 2024, alle ore 8,00 in prima convocazione, e, ove occorra, per giorno 8 luglio alle ore 11,00, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, giusti relativi avvisi spediti via PEC a tutti i Soci, con nota prot. 162 del 21 giugno 2024;
- Che in prima convocazione la seduta è andata deserta, come da verbale redatto alle ore 08,30 del 29 giugno 2024;
- Che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:
Dott. Giovanni Greco – Sindaco effettivo
Dott.ssa Sonia Castiglione – Sindaco effettivo.
- Che è presente il Revisore Legale, Dott.ssa Anna Turnaturi;
- Che sono presenti, di persona o per delega i seguenti Soci:
 - 1) Comune di Bronte, nella persona del Vice Sindaco, Dott. Salvatore Pizzuto, giusta delega del Sindaco del 28 giugno 2024;
 - 2) Città Metropolitana di Catania, nella persona dell'arch. Rosario Leonardi, giusta delega del Sindaco della Città Metropolitana di Catania del 1° luglio 2024
 - 3) Comune di Mascali, nella persona del Sindaco, Dott. Luigi Messina;
 - 4) Comune di Piedimonte Etneo, nella persona del Sindaco, Avv. Ignazio Puglisi;

Sono, altresì, presenti:

- il Dott. Giuseppe Cardillo, consulente contabile e fiscale della società;
- il Prof. Avv. Agatino Cariola, legale della Società.

Il Presidente accerta che sono presenti n. 4 Azionisti su complessivi quindici, portatori di n. 35.632 azioni, pari al 35,632% dell'intero capitale sociale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto e del 3° comma dell'art. 2369 del C.C., lo stesso dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, trattandosi di seconda convocazione, ed idonea a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2023 – Relazione del Commissario Liquidatore sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – Deliberazioni relative;
2. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compenso;
3. Rinnovo Organo di Revisione e determinazione compenso;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, prima di passare all'esame del 1° punto all'O.d.g., propone all'Assemblea di ricordare la figura del Liquidatore, Francesco Rubbino, prematuramente ed improvvisamente scomparso il 4 dicembre 2023.

Il Presidente, dopo aver invitato la vedova del compianto Rubbino ad entrare in aula, prende la parola evidenziando come nell'odierna seduta di Assemblea, nella quale saranno discussi importanti argomenti, quali l'approvazione del bilancio, il nostro cuore è alquanto triste proprio per la mancanza del caro Francesco, una persona unica, innovativa e lungimirante, un esempio di genialità, impegno e determinazione.

Oltre alle sue indiscusse capacità professionali, Francesco si è sempre distinto per le sue grandi doti umane. Il suo sorriso, la sua empatia e il suo costante supporto a tutti noi hanno reso il suo lavoro ancora più prezioso.

Francesco, in quanto politico cattolico, ha saputo svolgere con responsabilità il proprio compito, intendendo la politica come un vero amore, una vera missione, guardando sempre al bene comune. Si è ispirato a quei principi che proprio ieri sono stati sottolineati dal Papa sul ruolo e l'impegno dei politici a favore della società, messaggio espresso durante l'incontro tenutosi a Trieste in occasione dell'incontro sulla democrazia durante la 50^a Settimana sociale.

La sua assenza si è fatta sentire lungo questi mesi e ancora si farà sentire profondamente, ma il suo spirito innovativo e la sua visione lungimirante rimarranno un faro che guiderà il nostro operato. Onoriamo la sua memoria impegnandoci con rinnovato slancio per portare avanti l'importante lavoro che Francesco amava tanto.

Francesco Rubbino è stato fin da giovane un abile amministratore, un politico di lungo corso e protagonista della storia politica di Randazzo e non solo. È stato eletto per la prima volta consigliere comunale a Randazzo nel 1970, all'età di 22 anni, e l'anno dopo è stato eletto sindaco, risultando tra i più giovani sindaci d'Italia, se non il più giovane. Ha fatto tante esperienze politiche amministrative, come riportato nel blog da lui fondato: [randazzo.blog](#).

Dal 1982 si è interessato di sanità ricoprendo la carica di presidente dell'USL 39, formata dai comuni di Bronte, Randazzo, Maletto, Maniace e Santa Domenica Vittoria, grazie al sostegno del senatore Pino Ferrarello e dell'On.le Turi Leanza.

Dopo un intenso lavoro, è riuscito a dare una sostanziale risposta alle esigenze sanitarie della popolazione.

Francesco Rubbino è stato sempre un leader nato, con una attenta cultura ed una curiosità spiccata per la conoscenza e le innovazioni. Grazie per quello che sei stato Presidente.

Grazie, caro Presidente Il tuo nome resterà scolpito a caratteri indelebili nei nostri cuori e nella storia di questa società che per tanti anni hai guidato con autorevolezza.

Ed è per tutto ciò che è stato Francesco Rubbino che è intenzione dedicare a lui questa sala riunioni con una targa in suo ricordo, per mantenere viva la sua memoria e il suo straordinario contributo alla nostra comunità.

Chiede di intervenire il Sindaco di Piedimonte, avv. Ignazio Puglisi.

Ricorda che ricopre la predetta carica dal 2013, proprio nel momento del passaggio del sistema di raccolta rifiuti ai Comuni, dell'avvio della vera e propria fase di liquidazione da parte di Joniambiente, con passaggio di competenze alla SRR. Da giovane Sindaco e poi negli anni seguenti ha interloquito con Rubbino per 11 anni, constatando la gestione oculata, anche in termini di assunzione di personale dipendente, a differenza di altri ATO, ha condiviso azioni amministrative, quali il passaggio del personale da Joniambiente alla SRR Catania Provincia Nord, avendo quale obiettivo sempre quello di curare l'interesse dei Comuni Soci. Ricorda, ancora, il contenzioso con la Città Metropolitana di Catania che, grazie alla sua lungimiranza, a distanza di anni sta portando importanti risultati ed è grato a Rubbino per l'attività svolta nella quale ha sempre coinvolto Sindaci e professionisti.

Il Vice Sindaco di Bronte, dott. Salvatore Pizzuto, si associa a quanto detto dal Presidente Caruso e dal Sindaco di Piedimonte Etneo e ricorda Rubbino con affetto e stima, avendolo conosciuto anche in ambito lavorativo.

Il Sindaco di Mascali, Dott. Luigi Messina, ricorda il rapporto umano e la disponibilità che ha trovato sempre in Rubbino ed è felice che oggi questa aula venga a lui intitolata per la sua attività espletata anche fuori dal territorio di Randazzo.

Il Prof. Avv. Agatino Cariola ricorda l'estrazione di Ciccio che faceva parte di quella generazione post guerra, forte dell'esperienza cattolica per affrontare i problemi, con la cultura della collaborazione e dell'impegno nell'amministrare. Ciccio identificava la sua attività di governo con la dimensione umana che era un tutt'uno. Ricorda le sue "sfuriate" verso l'avvocato quando le cause non andavano bene, mentre quando si vinceva era tutto normale.

Interviene la vedova Rubbino che esprime il suo più sentito ringraziamento verso tutti.

Il Presidente ringrazia per gli interventi e propone che la sala riunioni venga intitolato a Francesco Rubbino.

L'Assemblea approva ad unanimità.

Si passa, quindi, all'esame del 1° punto posto all'o.d.g.

Il Presidente illustra la sua relazione sulla gestione relativamente alla parte amministrativa soffermandosi, in particolare, sul contenzioso tra la Società ed il Socio Città Metropolitana di Catania, ex Provincia Regionale di Catania.

Ricorda che il suddetto Ente ha impugnato i Bilanci della Società dal 2007 al 2013 e che le sentenze di primo grado avevano visto soccombente Joniambiente.

La Società ha proposto ricorso in Appello avverso le Sentenze di primo grado e la Corte d'Appello di Catania, ad oggi, ha riformato tutte le sentenze relative ai Bilanci 2008-2009-2010-2011-2012-2103, rigettando le domande proposte dalla Città Metropolitana di Catania e riconoscendo legittime le somme richieste da Joniambiente relativamente alle fatture emesse nei diversi anni per i servizi espletati.

La Città Metropolitana, continua il Presidente, ha gravato con ricorso in Cassazione tutte le sentenze. Ciò, ovviamente, non consente di accelerare le procedure per la chiusura della liquidazione per la mancata riscossione dei crediti.

Per quanto riguarda il contenzioso con Aimeri Ambiente S.r.l., continua il Presidente, è stato notificato un pignoramento per € 930.944,97 a seguito della sentenza n. 23/2022, pur in presenza di un ricorso in Cassazione da parte di questa Società. Trattasi, in particolare, del decreto ingiuntivo proposto da Aimeri per € 9.526.538,57, oltre interessi e spese, relativamente al rapporto contrattuale intercorso tra le parti nel periodo 1° agosto 2011-13 luglio 2013 e del giudizio proposto sempre da Aimeri circa la presunta applicazione illegittima delle penali applicate sempre nel suddetto periodo.

In realtà la suddetta sentenza rappresenta una vittoria per la Società che, a fronte di un decreto ingiuntivo di oltre € 9.500.000, a seguito delle penali applicate, deve riconoscere alla ditta l'importo di circa € 930.944,97 oltre spese ed interessi.

Il Presidente invita il Dott. Giuseppe Cardillo ad illustrare il Bilancio.

Il Dott. Cardillo presa la parola procede ad ampia ed approfondita esegesi del documento contabile. Quindi passa ad illustrare le voci più rappresentative.

In particolare lo stesso comunica che il risultato economico del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 sottoposto all'esame dell'Assemblea presenta un utile di € 3.549.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a €852 al risultato prima delle imposte pari a €4.401.

Nel corso dell'anno, la Società ha continuato a svolgere l'attività di liquidazione conseguendo una diminuzione dei debiti da €20.132.487 a € 19.390.316. Anche i debiti verso banche sono diminuiti da € 19.009.582 a € 18.104.845.

Dal rendiconto finanziario emerge che l'importo delle disponibilità liquide è pari a €5.342.

Infine, circa il Fondo svalutazione crediti, il dott. Cardillo evidenzia che alla luce del buon andamento del contenzioso verso la Città Metropolitana di Catania, non è stato necessario implementarlo, anche

se la circostanza che diversi comuni soci hanno dichiarato il dissesto suggerisce di evitare una riduzione dello stesso.

Il Presidente ringrazia il Dott. Cardillo per il suo intervento e passa la parola alla Dott.ssa. Sonia Castiglione per illustrare la relazione del Collegio Sindacale.

La Dott.ssa Sonia Castiglione porge le scuse del Dott. Marco Patti, assente per motivi personali. Rappresenta all'Assemblea che l'attività del Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, nel procedere alla redazione del verbale relativo all'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c. e alla redazione della relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c., sono stati osservati i criteri previsti dalla Norma 3.8. e dalla Norma 7.1. delle "*Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*", emanate dal CNDCEC nel 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.

Il Collegio Sindacale ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste dalla Norma 3.8 delle "*Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*", consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Dott.ssa Anna Turnaturi, ha consegnato la propria relazione datata 24 giugno 2024 contenente un giudizio senza modifica.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare, sull'adeguatezza temporanea degli assetti organizzativi e legali che in base alla complessa attività di Liquidazione sono stati rafforzati a partire dall'anno 2024, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento che sono propri di una Società in Liquidazione.

Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Collegio dei Liquidatori ed a quelle di Assemblea.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 presenta un risultato di esercizio di € 3.549,00 ed è stato messo a disposizione del Collegio nei termini di legge con l'assenso in deroga al termine di cui all'art. 2429 c.c.

Per quanto riguarda i Comuni in dissesto, continua la Dott.ssa Castiglione, è opportuno che i Soci sostengano l'attività di Liquidazione, in particolare, quella di difesa legale e, quindi, di opposizione agli OSL che stanno già proponendo e concedendo ai creditori il 50 per cento se non il 40 o al massimo il 60 per cento del credito vantato. Ciò porterebbe, per obbligo di Legge, la distribuzione della perdita a carico di tutti i Soci, nelle percentuali di partecipazione di ognuno, con relativa iscrizione in Bilancio del debito che l'OSL non ha pagato, con il rischio di dissesto. Ed è per questo che si ribadisce di sostenere la ferma contestazione con azione Legale contro gli OSL.

Si ritiene, inoltre, atteso che la procedura di liquidazione non è di semplice realizzazione immediata, tenuto conto della mole del contenzioso da seguire, di usare una unità operativa di raccordo al liquidatore ed al Legale come presenza costante.

La Dott.ssa Castiglione, viste anche le risultanze dell'attività svolta dal Revisore unico, come da relazione allegata al Bilancio in discussione, esprime il parere favorevole come già espresso nella relazione del 25 giugno 2024 e propone all'Assemblea la relativa approvazione.

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa Castiglione e passa la parola al Revisore Legale, Dott.ssa Anna Turnaturi.

La dott.ssa Anna Turnaturi evidenzia di aver svolto la revisione contabile del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 in conformità ai principi e criteri enunciati dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, revisionati dall'O.I.C. La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio di esercizio non sia viziato da errori significativi e che risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione della adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

Il fono svalutazione crediti al 31 dicembre 2023 viene mantenuto ad € 5.478.501,00, comprendo quasi il 57,79% del credito vantato verso la Città Metropolitana di Catania, al netto dei crediti vantati dalla Società. Alla luce delle sentenze emanate dalla Corte d'Appello di Catania, tutte favorevoli per la Società, con parere favorevole mio e del Collegio Sindacale l'Organo di Liquidazione non ha previsto ulteriori accantonamenti al Fondo Svalutazione crediti del bilancio 2023.

Propone all'Assemblea di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 così come redatto dall'Organo di Liquidazione.

Il Presidente ringrazia la dott.ssa Anna Turnaturi e chiede se ci sono interventi.

Il Sindaco di Mascali, Dott. Luigi Messina, in merito ai Comuni in dissesto, ritiene che non sia opportuno accettare le percentuali prima citate proposte dagli O.S.L. in quanto ciò sarebbe penalizzante per i Comuni non in dissesto che si vedrebbero accollare debiti non propri.

Il Presidente rassicura il Sindaco Messina, rappresentando che l'argomento sarò discusso nella "Varie ed eventuali".

Il Prof. Agatino Cariola interviene in merito al credito nei confronti di Aimeri Ambiente S.r.l., ceduto poi da quest'ultima a IFITALIA S.p.A. Ricorda che trattasi di un debito susseguente alla transazione con Aimeri per un importo di circa € 18.000.000,00 e che Joniambiente ha versato solamente la prima rata di € 1.800.000,00 circa. E' pendente presso il Tribunale Civile di Catania un D.I. per circa € 16.000.000,00, oltre interessi e spese legali, opposto da Joniambiente.

Proprio la settimana scorsa Tribunale di Catania ha emesso sentenza che accoglie l'opposizione di Joniambiente e revoca il D.I. di IFITALIA nei confronti di Joniambiente, condannando la stessa IFITALIA al pagamento delle spese legali in favore di Joniambiente. Motivi di revoca del citato D.I.

sono evidenziati dal Tribunale nel mancato adempimento da parte dei Comuni di pagare il propri debiti nei confronti di Joniambiente.

Probabilmente, continua il Prof. Cariola, IFITALIA ricorrerà in appello, ma necessita comunque una soluzione perché il debito esiste.

Per quanto attiene il contenzioso con la Città Metropolitana di Catania, ricorda che lo stesso ha avuto diversi incontri con i suoi rappresentanti che non hanno accettato di pagare € 800.000 riferiti al pignoramento presso terzi di Aimeri a fronte di un debito di € 1.100.000,00 che avrebbe consentito alla Società e, quindi, ai Comuni un risparmio di oltre € 300.000,00.

A suo parere, infine, serve un intervento legislativo per uniformare le modalità con cui gli O.S.L. trattano le problematiche dei Comuni in dissesto.

Il presidente ringrazia il Prof. Cariola per il suo intervento.

Non ci sono altri interventi e, pertanto, il Presidente pone a votazione il punto in discussione.

L'arch. Rosario Leonardi, per conto della Città Metropolitana, annuncia il proprio voto contrario per le motivazioni riportate in un

documento a firma del Dott. Gian Luca Giuseppe Maria Emmi, prot. n. 32063/2024 del 27 giugno 2024 che, di seguito, si riporta. *“Con riferimento all’assemblea ordinaria dei soci di Joniambiente s.p.a. in liquidazione, convocata con nota prot. n. 162 del 21 giugno 2024 (introitata al protocollo dell’Ente al n. 31146 in data 26/06/2024), si fa presente che a decorrere dal 29/09/2017 – data della Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 47/2017 (riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.) – questa Città Metropolitana ha esercitato il proprio recesso dalla detta Società. Per questa società, l’esercizio del recesso di questa Ente è stato annullato dal TAR, e, pertanto, al momento la Città Metropolitana di Catania è da considerare a tutti gli effetti socio di una società in liquidazione.*

Trattandosi di società in liquidazione, qualunque forma di trasferimento, compresa la partecipazione alle spese generali, è da considerarsi una elusione al divieto di soccorso finanziario.

Per quanto sopra si esprime parere contrario all’approvazione del Bilancio, considerato che contiene detto credito (partecipazioni alle spese generali), peraltro contestato in fase di predisposizione della nota informativa al rendiconto 2023”.

Il Vice Sindaco di Bronte esprime il proprio voto favorevole;

Il Sindaco di Mascali esprime parere il proprio voto favorevole

Il Sindaco di Piedimonte Etneo esprime il proprio voto favorevole.

L’Assemblea degli azionisti, con votazione espressa nelle forme di legge, a maggioranza dei presenti, delibera di approvare:

- **Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2023, con annessi Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, così come proposto dall’Organo di Liquidazione;**

- **La Relazione dell'Organo di Liquidazione sulla gestione dell'esercizio 2023 e della procedura di liquidazione, sempre al 31 dicembre 2023;**
- **La Relazione del Collegio Sindacale;**
- **La Relazione del Revisore Legale;**
- **Delibera, infine, di approvare la destinazione dell'Utile di Esercizio così come proposta dall'Organo di Liquidazione.**

Si passa al 2° punto all'O.d.g.

- **Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compenso.**

Si allontanano dall'aula i Componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale ed il rappresentante della Città Metropolitana di Catania.

Il Presidente accerta che sono presenti n. 3 Azionisti su complessivi quindici, portatori di n. 25.632 azioni, pari al 25,632% dell'intero capitale sociale.

Il Presidente informa l'Assemblea che occorre procedere al rinnovo del Collegio Sindacale, per compiuto triennio.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con votazione espressa nelle forme di legge, all'unanimità dei presenti, delibera di confermare alla carica di componenti del Collegio Sindacale:

- 1) il dott. Marco Maria Antonio Alfio Patti, nato a Catania il 08/09/1969, residente in Giarre, via Trieste n. 9, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Catania al n. AA 805 del 18/12/1992 e all'Albo Nazionale dei Revisori Legali al n. 69235 con D.M. del 26 aprile 1996 - Presidente;
- 2) il dott. Giovanni Gerardo Greco, nato a Catania il 13/05/1974, residente in Piedimonte Etneo, via Cassisi n. 6, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Catania al n. AA 1600 in data 9 maggio 2005 e all'Albo Nazionale dei Revisori Legali al n. 137197 con D.M. del 29 luglio 2005 – Componente effettivo;
- 3) la dott.ssa Sonia Castiglione, nata a Bronte il 23/07/1977 e residente in Bronte, via F. Confalonieri n. 7, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Catania al n. AA 2074 del 13 aprile 2011 e all'Albo Nazionale dei Revisori Legali al n. 168861 con D.M. del 23 luglio 2013 – Componente effettivo.

Nomina:

- 1) La dott.ssa Grasso Angela, nata a Mascali (CT) il 16/01/1962, residente ivi in via San Biagio n.20, iscritta all'Albo Nazionale dei Revisori Legali al n.13794 – Componente supplente;
- 2) La dott.ssa Cantali Franca, nata a Bronte (CT) il 27/12/1971, residente in Maniace, viale Santa Maria di Maniace n.23/d, iscritta all'Albo Nazionale dei Revisori Legali al n.1231 sezione A – Componente supplente.

Il Presidente chiede all'Assemblea di determinare le indennità da corrispondere al Presidente ed ai Componenti del Collegio Sindacale.

Il Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo, avv. Ignazio Puglisi, malgrado trattasi di compensi piuttosto modesti, tenuto conto anche delle difficoltà degli enti azionisti, propone che venga confermato il compenso dagli stessi finora percepito.

Il Sindaco del Comune di Mascali, dott. Luigi Messina ed il Vice-Sindaco di Bronte, Dott. Salvatore Pizzuto, si dichiarano d'accordo con la proposta del Sindaco di Piedimonte Etneo.

L'Assemblea degli Azionisti, ad unanimità dei presenti, con votazione espressa nelle forme di legge, delibera di determinare l'ammontare dell'indennità in misura pari a quella corrisposta nel precedente triennio, e precisamente:

- Presidente del Collegio Sindacale una indennità pari ad € 12.000,00 annui, oltre IVA e c.p.a.;
- Componenti effettivi del Collegio Sindacale una indennità pari ad € 8.000,00 annui, oltre IVA e c.p.a, cadauno;

Si passa al 3° punto all'O.d.g.

- Rinnovo Organo di Revisione e determinazione compenso;

Il Presidente, in merito al punto all'O.d.G. ricorda che, a seguito di quanto previsto dal comma 2, art. 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nella Società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere più affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con votazione espressa nelle forme di legge, ad unanimità dei presenti, delibera di confermare nella carica di Revisore della Società:

- 1) La dott.ssa Anna Turnaturi, nata a Ginevra (CH) il 20/10/1972, residente in Linguaglossa, via Roma n. 201, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Catania al n. AA1790 del 24/09/2007, iscritta nel registro dei revisori contabili al n. 147663, D.M. del 25 settembre 2007, pubblicato sulla GURI n. 85 del 26 ottobre 2007.

Il Presidente chiede all'Assemblea di determinare le indennità da corrispondere al Revisore Legale.

L'Assemblea, con votazione espressa nelle forme di legge, delibera di determinare l'ammontare dell'indennità in misura pari a quella corrisposta nel precedente triennio, e precisamente:

- Revisore Legale, una indennità pari a quella del Presidente del Collegio Sindacale, e cioè €12.000,00 annui, oltre IVA e c.p.a.

Si passa, quindi, all'esame del 4° punto all'O.d.g.:

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, in merito al punto all'O.d.G., intende portare all'attenzione dell'Assemblea la situazione relativa ai crediti vantati dalla Società nei confronti di Enti Soci che hanno dichiarato il dissesto. Oltre ai cinque Comuni, già citati nella relazione dell'Organo di Liquidazione, si è aggiunto il Comune di Sant'Alfio la cui istanza di ammissione alla massa passiva è già stata predisposta ed è pronta per essere inviata.

Tenuto conto di quanto già evidenziato in sede di discussione nell'odierna Assemblea relativamente alle proposte che gli O.S.L. formulano ai creditori, il Presidente chiede all'Assemblea di volersi determinare in merito.

L'Assemblea, ad unanimità dei presenti, ribadisce quanto già espresso in sede di discussione sul Bilancio dal Sindaco di Mascali, Dott. Luigi Messina, cioè di non accettare proposte da parte degli O.S.L. inferiori al 100% del credito vantato dalla Società nei confronti dei Comuni in dissesto. Ciò al fine di non gravare i Comuni che non sono in dissesto di debiti che non sono propri.

Non essendoci altri interventi, Il Presidente alle ore 12,35 dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
F.to Antonino Germanà

Il Presidente
F.to Prof. Antonio Caruso